Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 99

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 12 aprile 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 aprile 1983, n. **110**.

Protezione delle radiocomunicazioni relative all'assistenza ed alla sicurezza del volo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli impianti di telecomunicazione non debbono causare emissioni, radiazioni o induzioni tali da compromettere sia il funzionamento dei servizi di radionavigazione sia la sicurezza delle operazioni di volo.

Art. 2.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni effettua, servendosi dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche e dei servizi ispettivi, anche mediante l'accesso ai locali, autorizzato dall'autorità giudiziaria, controlli e verifiche sugli impianti di cui all'articolo 1 a seguito di segnalazioni di disturbi nocivi, secondo modalità concordate con l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e con l'Ispettorato delle telecomunicazioni per l'assistenza al volo.

Gli accertamenti sono intesi ad assicurare che le bande di frequenze 74,8 - 75,2 MHz, 108 - 136 MHz, 138 - 144 MHz, 230 - 400 MHz, 590 - 606 MHz, 960 - 1215 MHz, 1250 - 1350 MHz, e quante altre saranno destinate alle necessità di radiocomunicazione e radioassistenza relative al traffico aereo, non subiscano interferenze.

Art. 3.

In caso di inosservanza del divieto di cui all'articolo 1, accertata sentendo anche il titolare dell'impianto, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ordina che vengano immediatamente eliminate le cause delle interferenze e applica la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 10 milioni.

Qualora il titolare dell'impianto non ottemperi all'ordine di cui al precedente comma, la stessa Amministrazione dispone la sospensione della concessione od autorizzazione, ove esistano, e procede alla disattivazione d'ufficio od eventualmente al sequestro, preventivamente autorizzato dall'autorità giudiziaria.

Nei casi di assoluta urgenza l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni puo procedere, con provvedimento motivato, alla temporanea disattivazione o eventualmente al sequestro dell'impianto, dandone immediata notizia all'autorità giudiziaria per la convalida.

Art. 4.

L'accoglimento della domanda di riattivazione o di dissequestro dell'impianto è subordinato all'accertamento dell'avvenuta eliminazione delle cause che hanno provocato i disturbi di cui all'articolo 1 ed è adottato non oltre trenta giorni dalla domanda stessa.

Trascorso il predetto termine senza che si sia avuta la pronuncia dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, quest'ultima provvede al dissequestro dell'impianto e ne autorizza la riattivazione.

Nel caso di sequestro l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è tenuta a consentire l'accesso all'impianto ai soli fini dell'adeguamento tecnico per la rimozione delle cause dei disturbi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1983

PERTINI

FANFANI — GASPARI — ROGNONI — DARIDA — LAGORIO — CASALINUOVO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1983, n. **111**.

Richiamo alle armi per l'anno 1983 per aggiornamento e addestramento di ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, purché ancora soggetti ad obblighi militari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113;

Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;

Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, e successive modificazioni, concernente aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Art. 1.

Nel corso dell'anno 1983 possono essere richiamati alle armi, per aggiornamento e addestramento, purché ancora soggetti ad obblighi militari:

cinquecentoundici ufficiali, centotre sottufficiali e centocinquanta militari di truppa in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito;

otto ufficiali della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialità del C.E.M.M.;

trenta ufficiali e trenta sottufficiali in congedo illimitato di tutti i ruoli e categorie dell'Aeronautica militare.

Art. 2.

Il Ministro della difesa stabilirà per ogni arma, servizio, categoria, specialità e ruolo, il numero dei militari da richiamare.

Il richiamo avrà luogo nei tempi, nei modi e per la durata stabiliti con decreto del Ministro della difesa.

Art. 3.

I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1983

PERTINI

LAGORIO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1983
Registro n. 13 *Difesa, foglio n.* 1

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 6 aprile 1983.

Integrazioni al decreto ministeriale 21 ottobre 1982 concernente norme e criteri per l'attuazione della regolamentazione comunitaria che ha istituito un regime di aiuti per la trasformazione di fichi secchi e uve secche.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1118/81 del Consiglio del 28 aprile 1981;

Visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica agli adattamenti dei trattati, in particolare l'allegato 1, capitolo *B*, punto *k*);

Visto il regolamento (CEE) n. 2194/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che fissa le norme generali di applicazione del regime di aiuti alla produzione per le uve secche ed i fichi secchi, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2674/82 del Consiglio, del 4 ottobre 1982;

Visto il regolamento (CEE) n. 2425/81 della commissione, del 20 agosto 1981, relativo alle modalità di applicazione del regime di aiuto per le uve secche ed i fichi secchi modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 291/83 della commissione, del 3 febbraio 1983;

Visto il regolamento (CEE) n. 3263/81 della commissione, del 16 novembre 1981 che stabilisce le modalità di applicazione relative alle vendite mediante gara e alle vendite a prezzi prefissati in anticipo delle uve secche e dei fichi secchi detenuti dagli organismi ammassatori;

Visto il regolamento (CEE) n. 2194/82 della commissione, del 6 agosto 1982, che fissa, per la campagna 1982/83, il prezzo minimo da pagare ai produttori, l'importo dell'aiuto alla produzione e dell'aiuto all'ammasso nonché i coefficienti da applicare al prezzo minimo, all'aiuto all'ammasso ed all'aiuto alla produzione, per l'uva secca ed i fichi secchi;

Visto il regolamento (CEE) n. 1808/78 della commissione, del 28 luglio 1978, che integra il regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione, del 30 giugno 1978, introducendo la nozione di produttore agricolo;

Visto il regolamento (CEE) n. 538/83 della commissione dell'8 marzo 1983, relativo alla vendita ad un prezzo fissato in anticipo di fichi secchi detenuti dagli organismi ammassatori;

Visto il proprio decreto ministeriale 21 ottobre 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 29 ottobre 1982;

Considerata la necessità di adottare disposizioni integranti quelle già riportate nel testè citato decreto, per effetto di nuovi rapporti successivamente insorti e già disciplinati da norme comunitarie;

Atteso che occorre provvedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Sono parte integrante del capo settimo del decreto ministeriale 21 ottobre 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 29 ottobre 1982, le seguenti disposizioni:

in applicazione dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2194/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, concernente vendite mediante gare o vendite a prezzi prefissati in anticipo delle uve secche e/o dei fichi secchi, gli organismi ammassatori, riconosciuti con apposito decreto ministeriale, procedono alla vendita dei prodotti da essi acquistati a norma dell'art. 3 dello stesso regolamento, conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3263/81 e n. 538/83 della commissione rispettivamente del 16 novembre 1981 e dell'8 marzo 1983.

In armonia con quanto già previsto nel decreto ministeriale testè citato, i controlli relativi, segnatamente quelli di cui al successivo punto 4, art. 6 del regolamento (CEE) n. 2194/81 e quelli emergenti dalle procedure poste al titolo I, titolo II e titolo III art. 14 del regolamento (CEE) n. 3263/81 della commissione del 16 novembre 1981, sono demandati alle regioni, nei cui territori hanno sede ovvero sede sociale gli organismi ammassatori.

Le stesse regioni determineranno a carico degli enti ammassatori, incombenze nonché procedure particolari di verifiche ed accertamenti delle operazioni di vendita di specie purché concettualmente rientranti in quelle stabilite dalla regolamentazione comunitaria citata;

gli articoli 12, 21 e 24 del decreto ministeriale 21 ottobre 1982 vanno letti in conformità alle modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 2425/81 della commissione del 20 agosto 1981 dai regolamenti (CEE) n. 291/83 e n. 2178/82 della commissione rispettivamente del 3 febbraio 1983 e del 5 agosto 1982;

gli atti fidejussori vengono costituiti a favore dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, che ne persegue le inosservanze a sensi del regolamento (CEE) n. 3263/81 della commissione del 16 novembre 1981.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1983

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

(2264)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 febbraio 1983.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto interministeriale del 1° ottobre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 20 ottobre 1982 con il quale l'interesse di dilazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, e stato fissato nella misura del 25,75% a partire dalla data del decreto medesimo;

Considerato che, in atto, il « prime rate » applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura del 20%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del deceto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 25% a partire dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1983

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

(2225)

DECRETO 21 febbraio 1983.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° ottobre 1982, a ventiquattro mesi, emessi per lire 5500 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 7006/66-AU-20 in data 18 settembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1982, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 76, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° ottobre 1982, a ventiquattro mesi, fino all'importo di lire 3000 miliardi, successivamente elevato a lire 5500 miliardi con decreto ministeriale n. 7507/66-AU-20 del 7 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1982, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 178;

Visto, in particolare, l'art. 8 del richiamato decreto ministeriale 18 settembre 1982, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Visto il proprio decreto n. 8186/66-AU-20 in data 8 novembre 1982, con cui si è provveduto, a norma dell'art. 7, secondo comma, del ripetuto decreto 18 settembre 1982, ad accertare in nominali lire 5500 miliardi l'importo effettivamente sottoscritto dei sopraindicati certificati di credito del Tesoro;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° ottobre 1982, emessi per lire 5500 miliardi, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 1° aprile ed 1° ottobre di ogni anno, a partire dal 1° aprile 1983, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 27 marzo ed il 26 settembre di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato: « Ministero del tesoro - Certificati di credito del Tesoro a cedola variabile - emissione 1° ottobre 1982 - rimborsabili il 1° ottobre 1984 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1984, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati di cui al presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale.

I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di lire L. 1.650.000.000, pari allo 0,03% del valore nominale di lire 5500 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 825.000.000 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° aprile 1983.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1983 ed a quello corrispondente per l'anno successivo.

L'onere relativo all'anno 1983 è di L. 1.650.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1983
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 158

(2094)

DECRETO 8 aprile 1983.

Elevazione a lire 2750 miliardi dell'importo massimo della emissione dei certificati di credito del Tesoro quadriennali con godimento 1° aprile 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 708081/66-AU-34 del 23 marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1983, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 118, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° aprile 1983, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, elevare l'importo massimo dell'emissione dei predetti certificati da lire 1.500 miliardi a lire 2.750 miliardi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Art. 1.

L'importo massimo dei certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° aprile 1983, emessi con il decreto ministeriale del 23 marzo 1983, numero 708081/66-AU-34, meglio specificato nelle premesse, è elevato da lire 1.500 miliardi a lire 2.750 miliardi.

Art. 2.

La Banca d'Italia provvederà a versare entro il 13 aprile 1983 nel deposito provvisorio in contanti costituito a nome della Direzione generale del tesoro presso la tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma a termine dell'art. 9 del citato decreto ministeriale del 23 marzo 1983, il controvalore dell'ulteriore importo di nominali lire 1.250 miliardi di cui al precedente art. 1, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7 del decreto medesimo, unitamente al rateo d'interesse dovuto allo Stato, in ragione del 10 % semestrale, per il periodo dal 1° aprile 1983 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni d'interesse.

Al termine delle operazioni di collocamento, la predetta Sezione di tesoreria provinciale procederà, a norma dell'art. 9, secondo comma, del ripetuto decreto ministeriale all'estinzione del deposito provvisorio, contro

emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione dell'eventuale importo restante alla Banca d'Italia.

Art. 3.

Salvo l'elevazione a lire 275 miliardi dell'onere per interessi per il 1983, restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al ripetuto decreto ministeriale del 23 marzo 1983.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1983
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 169

(2261)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 5 aprile 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della S.p.a. Astra - Assicuratrice spese tecnico-legali rischi automobilistici, in Firenze.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le succesive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale in data 11 aprile 1974 con il quale la S.p.a. Astra - Assicuratrice spese tecnico-legali rischi automobilistici, con sede in Firenze, è stata autorizzata all'esercizio sul territorio della Repubblica del ramo tutela giudiziaria;

Considerato che le azioni costituenti l'intero pacchetto azionario della S.p.a. Astra, già di proprietà della S.p.a. Compagnia di Firenze, posta in liquidazione coatta amministrativa con il decreto ministeriale in data 9 dicembre 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 dicembre 1981, n. 337, sono gestite dalla liquidazione coatta amministrativa della citata Compania di Firenze;

Visto il bilancio dell'esercizio 1981 della S.p.a. Astra che si è chiuso con una perdita di lire 282 milioni circa oltre lire 288 milioni circa di perdite derivanti da esercizi precedenti;

Considerato che il commissario liquidatore della Compagnia di Firenze con lettera del 3 giugno 1982 ha manifestato l'impossibilità di un intervento ai fini di ripianare le perdite suddette;

Rilevato inoltre che l'esame del citato bilancio dell'esercizio 1981 della S.p.a. Astra ha evidenziato uno stato di irregolare funzionamento derivante dal mancato possesso della quota minima di garanzia prevista dall'art. 41 della legge n. 295/78, con un fabbisogno finanziario pari a lire 390 milioni per il suo ripristino nonché dalla deficienza di attività a copertura delle riserve tecniche dovute al 31 dicembre 1981 per lire 35 milioni circa;

Visto il telescritto n. 816306 del 19 giugno 1982 con il quale il Ministero ha contestato alla S.p.a. Astra le citate irregolarità di gestione ed ha assegnato un termine per la rimozione delle irregolarità stesse, termine peraltro decorso senza che la società abbia adottato alcun provvedimento atto a sanare le ripetute irregolarità;

Vista la lettera del 18 settembre 1982 con la quale il commissario liquidatore della S.p.a. Compagnia di Firenze, presidente della S.p.a. Astra ha comunicato di non essere in grado di provvedere alla copertura delle cauzioni legali dovute dall'Astra per l'esercizio 1981;

Rilevato altresì che la S.p.a. Astra presenta una esposizione debitoria nei confronti dell'ufficio del registro per omesso pagamento dell'imposta sui premi dovuta per la terza e quarto rata 1980 nonché per l'esercizio 1981;

Viste le lettere del 30 settembre e 18 dicembre 1982 con le quali il commissario liquidatore della S.p.a. Compagnia di Firenze nel comunicare che la S.p.a. Astra, priva di gran parte della rete agenziale, non è in grado di svolgere compiutamente l'attività assicurativa, ha fatto presente che tutti i tentativi di cessione del pacchetto azionario della medesima S.p.a. Astra hanno avuto esito negativo;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, la quale nella seduta dell'11 marzo 1983 ha espresso parere favorevole alla liquidazione coatta amministrativa della S.p.a. Astra assicurazioni;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Astra - Assicuratrice spese tecnico-legali rischi automobilistici, con sede in Firenze, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Alberto Basetti Sani.

Art. 2.

Il commissario liquidatore potrà provvedere con apposita convenzione al trasferimento d'ufficio del portafoglio assicurativo della S.p.a. Astra ai sensi e con le modalità previste dall'art. 88 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(2190)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica al comunicato concernente la cessazione di notai dall'esercizio. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 87 del 30 marzo 1983).

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 2449, dove è scritto: « Parone Osvaldo, esercente in *Cancelli* », leggasi: « Parone Osvaldo, esercente in *Canelli* ».

(2212)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 28 febbraio 1983 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi del'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissati liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Nastro Azzurro a r.l., in Bologna, costituita per rogito Stame in data 4 dicembre 1969, rep. 73080, reg. soc. 17908;

società cooperativa edilizia La Piccola Meraviglia a r.l., in Bologna, costituita per rogito Stame in data 3 aprile 1955, rep. 8218, reg. soc. 11738;

società cooperativa edilizia Il Mulino a r.l., in Bologna, costituita per rogito Montanari in data 24 maggio 1977, rep. 12891, reg. soc. 25485;

società cooperativa edilizia San Remigio a r.l., in Bologna, costituita per rogito Arrigo Luca in data 8 ottobre 1960, rep. 19058, reg. soc. 17177;

società cooperativa produzione e lavoro dello spettacolo Bologna a r.l., in Bologna, costituita per rogito Pilati in data 15 marzo 1951, rep. 24643, reg. soc. 9905;

società cooperativa edilizia forestale Bologna costruzione case economiche a r.l., in Bologna, costituita per rogito Baravelli in data 16 ottobre 1954, rep. 15071, reg. soc. 11537;

società cooperativa di consumo Maria Strassera a r.l., in Bologna, costituita per rogito Comelli in data 21 febbraio 1972, rep. 9560, reg. soc. 19060;

società cooperativa edilizia Il Parco a r.l., in Bologna, costituita per rogito Zambellini Artini in data 11 febbraio 1975, rep. 91382, reg. soc. 21827;

società cooperativa di consumo cooperativa di consumo Valsalva a r.l., in Castel del Rio (Bologna), costituita per rogito Corradi in data 26 marzo 1947, rep. 23, reg. soc. 7725;

società cooperativa produzione e lavoro Cooperativa lavoratori calzaturieri CO.L.CA., a r.l., in Forlì, costituita per rogito Macherozzi in data 16 gennaio 1970, rep. 24194 reg. soc. 4664;

società cooperativa edilizia Consortile a r.l., in Cesena (Forlì), costituita per rogito Zanuccoli in data 22 maggio 1958, rep. 17928, reg. soc. 3230;

società cooperativa agricola L.A.A. Lavoratori Agricoli Associati a r.l. in Cesena (Forlì), costituita per rogito Porfiri in data 10 novembre 1971, rep. 93773, reg. soc. 4926;

società cooperativa edilizia Esculapio a r.l., in Cesena (Forlì), costituita per rogito Sabattini in data 28 settembre 1971, rep. 2222, reg. soc. 4930;

società cooperativa edilizia Speranza a r.l., in Cesena (Forlì), costituita per rogito Sabattini in data 5 aprile 1975, reg. soc. 6021, rep. 5755;

società cooperativa edilizia fra impiegati e artigiani a r.l., in Cesena (Forlì), costituita per rogito Ricchi in data 3 dicembre 1954, rep. 12947, reg. soc. 2885;

società cooperativa edilizia La Casa a r.l., in Tredozio (Forlì), costituita per rogito Mercatali in data 7 luglio 1971, rep. 3207, reg. soc. 4853;

società cooperativa mista G.A.M. Gruppo Acquisti Modenese a r.l., in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 22 ottobre 1971, rep. 20759/6975, reg. soc. 6227;

società cooperativa edilizia Sant'Anna a r.l., in Parma, costituita per rogito Guareschi in data 25 marzo 1964, rep. 5096, reg. soc. 5078;

società cooperativa Consorzio artigiani posatori levigatori modenesi (C.A.PO.LE.M.) a r.l., in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 7 maggio 1976, rep. 29540/8947, reg. soc. 8850;

società cooperativa agricola sementi Piacenza a r.l., in Piacenza, costituita per rogito Astrua in data 24 marzo 1967, rep. 29491, reg. soc. 2772;

società cooperativa edilizia Galleana a r.l., in Piacenza, costituita per rogito Fermi in data 6 marzo 1974, rep. 65176, reg. soc. 3595;

società Cooperativa prod. lav. spuntatori e controllori di Ravenna CO.S.CO.RA. a r.l., in Ravenna, costituita per rogito Scarano in data 9 giugno 1961, rep. 9260, reg. soc. 2658;

società cooperativa edilizia Senio Casa 722 a r.l., in Fusignano (Ravenna), costituita per rogito Baruzzi in data 28 giugno 1972, rep. 2819, reg. soc. 3766;

società cooperativa prod. lav. Stel Servizi tecnici economici legali a r.l., in Ferrara, costituita per rogito Luce in data 1° giugno 1977, rep. 104544/104860, reg. soc. 4905;

società cooperativa COP.R.A. Cooperativa Restauri Architettonici a r.l., in Ferrara, costituita per rogito Maisto in data 9 febbraio 1978, rep 35263, reg. soc. 5065;

società cooperativa edilizia Santa Maria a r.l., in Frosinone, costituita per rogito Marini in data 13 novembre 1962, rep. 15904, reg. soc. 904;

società cooperativa edilizia Fortuna a r.l., in Frosinone, costituita per rogito Rossi in data 29 novembre 1971, rep. 16384, reg. soc. 1493;

società cooperativa agricola e di consumo Ernica a r.l., in Anagni (Frosinone), costituita per rogito Floridi in data 9 novembre 1944, rep. 3940, reg. soc. 384;

società cooperativa edilizia Edilfamiglia a r.l., in Fiuggi (Frosinone), costituita per rogito Ceccaroni in data 23 gennaio 1968, rep. 3958, reg. soc. 1167;

società cooperativa edilizia Domus fra i capi di famiglie numerose a r.l., in Pontecorvo (Frosinone), costituita per rogito Tempesta in data 15 marzo 1967, rep. 11611, reg. soc. 60/67;

società cooperativa edilizia Istituto cooperativo per lo sviluppo della edilizia economica e popolare a r.l., in Napoli, costituita per rogito Tafuri in data 1° ottobre 1971, rep. 22653, reg. soc. 26;

società cooperativa prod. lav. Parcheggiatori Puteolani a r.l. in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito Prattivo in data 3 marzo 1975, rep. 32707, reg. soc. 698;

società cooperativa edilizia Domus Primavera a r.l., in Salerno, costituita per rogito Giuliani in data 18 novembre 1972, rep. 46964, reg. soc. 4915/6008;

società cooperativa prod. lav. autotrasporti la Fiduciosa a r.l., in Angri (Salerno), costituita per rogito Squillante in data 26 giugno 1977, rep. 65852, reg. soc. 376/77;

società cooperativa prod. lav. Capo di Fiume a r.l., in Capaccio (Salerno), costituita per rogito Barela in data 4 settembre 1975, rep. 13877, reg. soc. 29/76;

società cooperativa edilizia Nova Sedes a r.l., in Pontecagnano (Salerno), costituita per rogito D'Agosto in data 15 gennaio 1974, rep. 221803, reg. soc. 3423/4438;

società cooperativa edilizia S. Pietro a r.l., in Scafati (Salerno), costituita per rogito Trotta in data 5 marzo 1974, rep. 1400049, reg. soc. 5745/6824;

società cooperativa edilizia Arturo Toscanini a r.l., in Parma, costituita per rogito Rota in data 19 maggio 1973, rep. 17981, reg. soc. 6936;

società cooperativa edilizia La Benemerita a r.l., in Piacenza, costituita per rogito Del Giudice in data 20 settembre 1973, rep. 23383, reg. soc. 3460;

società cooperativa agricola Caseificio sociale di Bobbio a r.l., in Bobbio (Piacenza), costituita per rogito Bernardelli in data 18 novembre 1977, rep. 26542, reg. soc. 4573;

società cooperativa edilizia LA.C.A.S.I. - Lavoratori comprensorio area sviluppo industriale a r.l., in Ascoli Piceno, costituita per rogito Amadio in data 13 novembre 1975, rep. 38792/5037, reg. soc. 2819;

società cooperativa agricola Alleanza produttori cooperative agricole e contadini - A.P.C.A.C. a r.l., in Mantova, costituita per rogito Aliberti in data 30 dicembre 1959, rep. 10592, reg. soc. 3167;

società cooperativa prod. lav. S. Cristoforo a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Saba in data 11 ottobre 1963, rep. 146626, reg. soc. 3551;

società cooperativa edilizia Poggio 12 a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Fadda in data 27 giugno 1975, rep. 12705, reg. soc. 7205;

società cooperativa agricola Caseificio sociale S. Gaetano a r.l., in Fara (Vicenza), costituita per rogito Boschetti in data 21 giugno 1941, rep. 4851, reg. soc. 1363;

società cooperativa agricola fra produttori latte a r.l., in Gambellara (Vicenza), costituita per rogito Vignato in data 12 febbraio 1924, reg. soc. 1274;

società cooperativa agricola Maropas a r.l., in Maropati (Reggio Calabria), costituita per rogito Lustri in data 28 dicembre 1976, rep. 31591, reg. soc. 406;

società cooperativa edilizia Il Faro a r.l., in Cosenza, costituita per rogito Zupi in data 27 giugno 1973, rep. 64195, reg. soc. 2021;

società cooperativa edilizia La Rosa a r.l., in Cosenza, costituita per rogito Gervasio in data 3 luglio 1973, rep. 30170, reg. soc. 2056;

società cooperativa edilizia Ortensia a r.l., in Cosenza, costituita per rogito Scornajenghi in data 28 giugno 1972, rep. 95230, reg. soc. 2002;

società cooperativa edilizia Alfa-Beta-Pigreco a r.l., in Cosenza, costituita per rogito Zupi in data 10 settembre 1973, rep. 64537, reg. soc. 2079;

società cooperativa edilizia Pate a r.l., in Cosenza, costituita per rogito Gervasio in data 3 luglio 1973, rep. 30159, reg. soc. 2057;

società cooperativa edilizia Casa Tranquilla a r.l., in Cosenza, costituita per rogito Zupi in data 26 giugno 1973, rep. 64194, reg. soc. 2026;

società cooperativa edilizia Eucaliptus a r.l., in Cosenza, costituita per rogito Scornajenghi in data 1° febbraio 1974, repertorio 108415, reg. soc. 2304;

società cooperativa edilizia Apollo 70 a r.l., in Cosenza, costituita per rogito Capalbi in data 3 agosto 1970, rep. 22493, reg. soc. 1740;

società cooperativa edilizia Colle Venere a r.l., in Cosenza, costituita per rogito Mancini in data 13 marzo 1971, reg. soc. 1779;

società cooperativa edilizia Schiavello Prima a r.l., in Castrovillari (Cosenza), costituita per rogito Graziadio in data 2 agosto 1973, rep. 29347, reg. soc. 409;

società cooperativa edilizia Giardini a r.l., in Castrovillari (Cosenza), costituita per rogito Marini in data 15 maggio 1969, rep. 23645, reg. soc. 331;

società cooperativa L'Amicizia a r.l., in Celico (Cosenza), costituita per rogito Gisonna Leucio in data 15 novembre 1975, rep. 3499, reg. soc. 2316;

società cooperativa edilizia Stella del Pollino a r.l., in Cerchiara di Calabria (Cosenza), costituita per rogito Placco in data 11 dicembre 1968, rep. 5117, reg. soc. 320;

società cooperativa agricola S. Biagio a r.l., in Civita (Cosenza), costituita per rogito Placco in data 10 marzo 1968, rep. 1541, reg. soc. 306;

società cooperativa edilizia Edilfamiglia a r.l., in Mottafollone (Cosenza), costituita per rogito Testa in data 21 febbraio 1970, rep. 21564, reg. soc. 346;

società cooperativa agricola S. Giorgio Martire a r.l., in Oriolo Calabro (Cosenza), costituita per rogito Carelli in data 10 aprile 1978, rep. 31464, reg. soc. 557;

società cooperativa edilizia Tre Torri a r.l., in Rende (Cosenza), costituita per rogito Gervasio in data 5 febbraio 1976, rep. 35106, reg. soc. 2367;

società cooperativa edilizia Edilfamiglia a r.l., in Roggiano Gravina (Cosenza), costituita per rogito Testa in data 17 settembre 1967, rep. 10304, reg. soc. 1633;

società cooperativa edilizia Unione a r.l., in Vibo Valentia (Catanzaro), costituita per rogito Faccioli in data 5 aprile 1975, reg. soc. 229;

società cooperativa agricola Sbrandello a r.l., in Mongrassano (Cosenza), costituita per rogito Scornajenghi in data 11 febbraio 1969, rep. 70200, reg. soc. 1679;

società cooperativa edilizia Orsa Maggiore a r.l., in Rocca Imperiale (Cosenza), costituita per rogito Carelli in data 6 marzo 1976, rep. 29001, reg. soc. 487;

società cooperativa prod. lav. Ionica a r.l., in Roseto Capo Spulico (Cosenza), costituita per rogito Carelli in data 16 agosto 1977, rep. 30745/12091, reg. soc. 527;

società cooperativa prod. lav. Raggio Europa Reggio Sud a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Zagami in data 6 febbraio 1978, rep. 22, reg. soc. 21/78;

società cooperativa edilizia Azzurra 2000 a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Familiari in data 16 dicembre 1978, rep. 207856, reg. soc. 108/78;

società cooperativa pesca Nicola Salenno a r.l., in Bova Marina (Reggio Calabria), costituita per rogito Familiari in data 15 ottobre 1949, rep. 8162, reg. soc. 40;

società cooperativa edilizia La Dirompente a r.l., in Palmi (Reggio Calabria), costituita per rogito Menonna in data 15 marzo 1975, rep. 27441, reg. soc. 325;

società cooperativa edilizia Fiamme d'Argento a r.l., in Catanzaro, costituita per rogito Scalfaro in data 24 marzo 1962, reg. soc. 1209;

società cooperativa edilizia La Fedele a r.l., in Catanzaro, costituita per rogito Cosco in data 30 ottobre 1974, rep. 31076, reg. soc. 1853;

società cooperativa edilizia L'Unitaria a r.l., in Briatico (Catanzaro), costituita per rogito Miceli in data 28 febbraio 1976, rep. 2449, reg. soc. 280;

società cooperativa edilizia La Petraia a r.l., in Caccuri (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 7 febbraio 1973, rep. 36339, reg. soc. 590;

società cooperativa prod. lav. Raggio Europa Crotone a r.l., in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale in data 28 marzo 1978, rep. 119754/13141, reg. soc. 1000;

società cooperativa edilizia Primavera IV a r.l., in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Proto in data 9 aprile 1976, rep. 20856, reg. soc. 849;

società cooperativa edilizia Primavera III a r.l., in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Proto in data 16 marzo 1976, rep. 20601, reg. soc. 820;

società cooperativa edilizia Habitare a r.l., in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Fortunato in data 3 dicembre 1976, rep. 93000, reg. soc. 410;

società cooperativa edilizia Rinascita a r.l., in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Galati in data 18 luglio 1975, rep. 91238, reg. soc. 353;

società cooperativa edilizia cooperativa edile Vincoli a r.l., in Magisano (Catanzaro), costituita per rogito Aversa in data 29 aprile 1977, rep. 33701, reg. soc. 2166;

società cooperativa edilizia Casanova a r.l., in Montepaone (Catanzaro), costituita per rogito Naso in data 10 gennaio 1977, rep. 1662, reg. soc. 2095;

società cooperativa prod. lav. Delfino a r.l., in Parghella (Catanzaro), costituita per rogito Faccioli in data 4 settembre 1971, rep. 203, reg. soc. 122;

società cooperativa edilizia Unità e amicizia a r.l., in Soveria Mannelli (Catanzaro), costituita per rogito Caravaglios in data 1° novembre 1975, rep. 623, reg. soc. 362;

società cooperativa edilizia Casa Mia a r.l., in Soverato (Catanzaro), costituita per rogito Martelli in data 19 dicembre 1964, rep. 4724, reg. soc. 1320;

società cooperativa edilizia Tre Pini a r.l., in Tiriolo (Catanzaro), costituita per rogito Caravaglios in data 19 novembre 1976, rep. 1371, reg. soc. 2087;

società cooperativa edilizia Parioli a r.l., in Vibo Valentia (Catanzaro), costituita per rogito Cutelli in data 11 marzo 1976, rep. 91123, reg. soc. 287;

società cooperativa edilizia Adriana a r.l., in Vibo Valentia (Catanzaro), costituita per rogito Miceli in data 22 novembre 1977, reg. soc. 370;

società cooperativa edilizia Concordia a r.l., in Vibo Valentia (Catanzaro), costituita per rogito Miceli in data 11 giugno 1975, rep. 1081, reg. soc. 235.

(1770)

Con decreti ministeriali 2 marzo 1983, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia S.A.S.M.I. - Cooperativa edilizia sindacato autonomo scuola media italiana a r.l., in Padova, costituita per rogito Piovan in data 30 ottobre 1973, rep. 7840, reg. soc. 8517;

società cooperativa edilizia Buona Speranza a r.l., in Padova, costituita per rogito Crivellari in data 12 febbraio 1973, rep. 253580, reg. soc. 8315;

società cooperativa edilizia Smeralda a r.l., in Padova, costituita per rogito Speranza in data 21 gennaio 1977, rep. 61856, reg. soc. 10801;

società cooperativa edilizia I Frassini a r.l., in Padova, costituita per rogito Speranza in data 26 novembre 1976, rep. 61014, reg. soc. 11433;

società cooperativa consumo Centro turistico giovanile Veneto a r.l., in Padova, costituita per rogito Menegatti in data 28 gennaio 1974, rep. 18303, reg. soc. 9423;

società cooperativa edilizia Programma Uno a r.l., in Padova, costituita per rogito Franco Renzo in data 29 luglio 1974, rep. 52026, reg. soc. 9069;

società cooperativa edilizia La Primavera a r.l., in Padova, costituita per rogito Speranza in data 26 novembre 1976, rep. 61018, reg. soc. 11901;

società cooperativa edilizia Panda a r.l., in Padova, costituita per rogito Pietrogrande in data 22 novembre 1973, rep. 33077, reg. soc. 8653;

società cooperativa prod. lav. F.I.N.A.C.OO.P. a r.l., in Padova, costituita per rogito Speranza in data 28 luglio 1977, rep. 64312, reg. soc. 11314;

società cooperativa edilizia La Sorridente a r.l., in Albigasego (Padova), costituita per rogito Pietrogrande in data 7 dicembre 1970, rep. 25933, reg. soc. 7355;

società cooperativa edilizia Vincenzo Bellini a r.l., in Calzignano (Padova), costituita per rogito Benacchio in data 23 aprile 1973, rep. 61450, reg. soc. 8509;

società cooperativa San Lorenzo a r.l., in Calzignano (Padova), costituita per rogito Piritore in data 6 aprile 1971, repertorio 103026, reg. soc. 7448;

società cooperativa edilizia La Speranza a r.l., in Saletto di Montagnana (Padova), costituita per rogito Todeschini in data 22 marzo 1964, rep. 46005, reg. soc. 5654;

società cooperativa edilizia Stella Alpina a r.l., in Selvazzano (Padova), costituita per rogito Benacchio in data 15 gennaio 1974, rep. 63210, reg. soc. 9615;

società cooperativa edilizia Antoniana a r.l., in Trebaseleghe (Padova), costituita per rogito Speranza in data 14 giugno 1972, rep. 35172, reg. soc. 7832;

società cooperativa edilizia Olimpia a r.l., in Treviso, costituita per rogito Volpi in data 24 novembre 1972, rep. 20874, reg. soc. 6334;

società cooperativa edilizia fra statali Sole a r.l., in Treviso, costituita per rogito Franco in data 26 marzo 1974, rep. 41754, reg. soc. 7086;

società cooperativa edilizia Gruppo 19 a r.l., in Treviso, costituita per rogito Cornelia Olivi in data 13 dicembre 1977, rep. 9274, reg. soc. 9587;

società cooperativa Consumo postale telegrafica telefonica di Treviso a r.l., in Treviso, costituita per rogito Manavello in data 8 novembre 1946, rep. 3109, reg. soc. 1964;

società cooperativa edilizia Dosson a r.l., in Casier (Treviso), costituita per rogito Volpi in data 18 settembre 1964, rep. 17869, reg. soc. 4357;

società cooperativa edilizia Luce a r.l., in Istrana (Treviso), costituita per rogito Franco in data 9 aprile 1966, reg. soc. 4592, rep. 26193;

società cooperativa consumo Pablo Neruda a r.l., in Montebelluna (Treviso), costituita per rogito Pellizzari in data 24 gennaio 1977, reg. soc. 8855;

società cooperativa edilizia Opitergina - Postumia a r.l., in Oderzo (Treviso), costituita per rogito Gallina in data 30 marzo 1962, rep. 26661, reg. soc. 3870;

società cooperativa edilizia S. Floriano a r.l., in Valdobbiadene (Treviso), costituita per rogito Banchieri in data 12 settembre 1964, rep. 15104, reg. soc. 4369;

società cooperativa edilizia comunale Villorba - CE.CO.VIL., a r.l., in Villorba (Treviso), costituita per rogito di Francia in data 17 settembre 1963, rep. 16178, reg. soc. 4185;

società cooperativa edilizia Corallo fra lavoratori di Venezia a r.l., in Venezia, costituita per rogito Sandi in data 27 febbraio 1973, rep. 29672, reg. soc. 10837;

società cooperativa prod. lav. Venexiana a r.l., in Venezia, costituita per rogito Polizzi in data 14 settembre 1977, rep. 25714, reg. soc. 13463;

società cooperativa edilizia Silp Venezia 1 a r.l., in Venezia, costituita per rogito Gallimberti in data 5 settembre 1963, rep. 12828, reg. soc. 8523;

società cooperativa edilizia Ferroviaria F. Benvenuti a r.l., in Venezia, costituita per rogito Tassari in data 28 luglio 1948, rep. 18180, reg. soc. 5646;

società cooperativa edilizia Amicizia a r.l., in Venezia, costituita per rogito Marelli in data 25 ottobre 1972, rep. 23865, reg. soc. 10577;

società cooperativa consumo Eurostand a r.l., in Venezia, costituita per rogito Marelli in data 23 gennaio 1967, rep. 8355, reg. soc. 9166;

società cooperativa edilizia La Sociale a r.l., in Venezia, costituita per rogito Polizzi in data 6 luglio 1972, rep. 17110, reg. soc. 10466;

società cooperativa edilizia La Casba a r.l., in Venezia, costituita per rogito Russo in data 1° dicembre 1976, rep. 2997, reg. soc. 12981;

società cooperativa edilizia Cooperativa edilizia antica torre - Mestre tra mutilati di guerra e altri cittadini a r.l., in Venezia, costituita per rogito Bommarco in data 29 ottobre 1975, rep. 94808, reg. soc. 12440;

società cooperativa edilizia Crapulae a r.l., in Caorle (Venezia), costituita per rogito De Mezzo in data 18 febbraio 1974, rep. 13893, reg. soc. 11397;

società cooperativa edilizia Caorlina a r.l., in Caorle (Venezia), costituita per rogito Bordieri in data 15 settembre 1971, rep. 612, reg. soc. 10199;

società cooperativa edilizia Casa Mia a r.l., in Caverzere (Venezia), costituita per rogito Vianini in data 24 marzo 1971, rep. 8910, reg. soc. 10097;

società cooperativa edilizia Primavera a r.l., in Caverzere (Venezia), costituita per rogito Vianini in data 24 marzo 1971, rep. 8908, reg. soc. 10095;

società cooperativa edilizia Casa Bella a r.l., in Caverzere (Venezia), costituita per rogito Vianini in data 24 marzo 1971, rep. 8909, reg. soc. 10096;

società cooperativa edilizia Torre a r.l., in Chioggia (Venezia), costituita per rogito Zappone in data 30 marzo 1972, rep. 1872, reg. soc. 10397;

società cooperativa edilizia Quintus a r.l., in Cinto Caomaggiore (Venezia), costituita per rogito Pasqualis in data 8 marzo 1974, rep. 40479, reg. soc. 11399;

società cooperativa edilizia La Liventina a r.l., in S. Stino di Livenza (Venezia), costituita per rogito Scalettaris in data 27 luglio 1972, rep. 9381, reg. soc. 10494;

società cooperativa edilizia Cervo d'Oro a r.l., in Belluno, costituita per rogito Molinari in data 10 maggio 1973, rep. 14418, reg. soc. 1962;

società cooperativa mista Mutua assicurazione bestiame a r.l., in Limana (Belluno), costituita per rogito Da Borso in data 31 maggio 1947, rep. 12831, reg. soc. 1059;

società cooperativa edilizia Vigo di Cadore a r.l., in Vigo di Cadore (Belluno), costituita per rogito Forestieri in data 8 ottobre 1975, rep. 40257, reg. soc. 2218;

società cooperativa edilizia S.I.L.P. Vicenza 3 a r.l., in Vicenza, costituita per rogito Misomalo in data 31 maggio 1974, rep. 37576, reg. soc. 6645;

società cooperativa edilizia La Chiocciola a r.l., in Vicenza, costituita per rogito Bonato in data 27 marzo 1974, rep. 40298, reg. soc. 6571;

società cooperativa edilizia La Riale a r.l., in Vicenza, costituita per rogito Bochetti in data 25 giugno 1977, rep. 10521, reg. soc. 8513;

società cooperativa edilizia Gruppo primavera cooperativa edilizia a r.l., in Vicenza, costituita per rogito Rizzi in data 4 maggio 1978, rep. 137094, reg. soc. 9081;

società cooperativa edilizia Il Castello a r.l., in Schio (Vicenza), costituita per rogito Ferrigato in data 19 febbraio 1974, rep. 28499, reg. soc. 6560;

società cooperativa edilizia Genzianella I a r.l., in Schio (Vicenza), costituita per rogito Bonaro in data 29 dicembre 1977, rep. 55220, reg. soc. 8853;

società cooperativa edilizia Lara a r.l., in Sovizzo (Vicenza), costituita per rogito Boschetti in data 11 marzo 1976, rep. 6526, reg. soc. 7398;

società cooperativa edilizia Thienese CO.E.THI a r.l., in Thiene (Vicenza), costituita per rogito Pelagatti in data 28 marzo 1974, rep. 29127, reg. soc. 6581;

società cooperativa edilizia Serenità a r.l., in Valdagno (Vicenza), costituita per rogito Lupi in data 7 febbraio 1973, rep. 44050, reg. soc. 6089;

società cooperativa prod. lav. La Olierese a r.l., in Valstagna (Vicenza), costituita per rogito Pacifico in data 23 agosto 1976, rep. 43145, reg. soc. 1416;

società cooperativa prod. lav. Nuova Staro a r.l., in Valli del Pasubio (Vicenza), costituita per rogito Lupi in data 31 agosto 1977, rep. 57141, reg. soc. 8587;

società cooperativa prod. lav. Monte S. Viola a r.l., in Verona, costituita per rogito Mazzotta in data 29 luglio 1965, rep. 79858, reg. soc. 5455;

società cooperativa edilizia Magnolia a r.l., in Verona, costituita per rogito Fiorio in data 21 aprile 1971, rep. 29350, reg. soc. 6666;

società cooperativa mista sport spettacolo Arena a r.l., in Verona, costituita per rogito Marino in data 25 giugno 1974, rep. 42010, reg. soc. 8122;

società cooperativa edilizia Isacco a r.l., in Verona, costituita per rogito Macchinè in data 23 novembre 1957, rep. 14443, reg. soc. 4087;

società cooperativa edilizia fra impiegati dello Stato - La Commerciale a r.l., in Verona, costituita per rogito Innocenzi in data 9 marzo 1956, rep. 19112, reg. soc. 3894;

società cooperativa edilizia Paradiso a r.l., in Verona, costituita per rogito Cicogna in data 15 aprile 1969, rep 2529, reg. soc. 6168;

società cooperativa edilizia Primavera 72 a r.l., con sede in Verona costituita per rogito Bernardelli in data 13 marzo 1972, rep. 60312, reg. soc. 6935;

società cooperativa edilizia Azalea a r.l., con sede in Verona costituita per rogito Fiorio in data 26 aprile 1971, rep. 29372, reg. soc. 6662;

società cooperativa edilizia Borgo Venezia 74 a r.l., con sede in Verona, costituita per rogito Paladini in data 7 giugno 1974, rep. 91454, reg. soc. 8033;

società cooperativa edilizia Saturno a r.l., con sede in Verona, costituita per rogito Mazzotta in data 30 ottobre 1959, rep. 22061, reg. soc. 4316;

società cooperativa Cittadella a r.l., in Verona, costituita per rogito Mazzotta in data 18 giugno 1969, rep. 126039, reg. società 6219;

società cooperativa edilizia Autotranvieri a r.l., con sede in Verona, costituita per rogito Cazzola in data 9 gennaio 1975, rep. 22759, reg. soc. 8321;

società cooperativa edilizia Affi a r.l., in Affi (Verona), costituita per rogito Tomezzoli in data 2 ottobre 1971, rep. 6904, reg. soc. 6875;

società cooperativa edilizia Giacomo Matteotti a r.l., in Nogara (Verona), costituita per rogito Cazzola in data 16 giugno 1971, rep. 19797, reg. soc. 6700;

società cooperativa edilizia Ospedaletto a r.l., in Pescantina (Verona), costituita per rogito Paladini in data 17 maggio 1973, rep. 81898, reg. soc. 7393;

società cooperativa prod. lav. Santa Rita a r.l., in S. Ambrogio Valpolicella (Verona), costituita per rogito Mazzotta in data 11 dicembre 1970, rep. 136689, reg. soc. 6582;

società cooperativa edilizia La Serenissima a r.l., in Gazzo Veronese (Verona), costituita per rogito Cazzola in data 4 aprile 1975, rep. 22958, reg. soc. 8442;

società cooperativa prod. lav. M.A.G.I.T. Manutenzione e gestione impianti tecnologici a r.l., in Rovigo, costituita per rogito Gabinio in data 13 ottobre 1978, rep. 17314, reg. soc. 2619;

società cooperativa edilizia Apollo a r.l., con sede in Rovigo, costituita per rogito Carnigliaro in data 8 gennaio 1973, rep. 61620, reg. soc. 1789;

società cooperativa prod. lav. cooperativa Polesana pettinatori e cordai a r.l., in Rovigo, costituita per rogito Viscardini in data 13 aprile 1950, rep. 3974, reg. soc. 243;

società cooperativa edilizia Omega a r.l., in Rovigo, costituita per rogito Stoppa in data 9 ottobre 1969, rep. 19872, reg. soc. 1501;

società cooperativa edilizia Le Torri a r.l., in Rovigo, costituita per rogito Fabbri in data 16 luglio 1975, rep. 20497, reg. soc. 2097;

società cooperativa edilizia immobiliare fra dipendenti O.M.P. - Officine Meccaniche Patergnani a r.l., in Adria (Rovigo), costituita per rogito Pavan in data 15 luglio 1955, rep. 571, reg. soc. 623;

società cooperativa edilizia immobiliare C.E.A. - Cooperativa Edilizia Adriese a r.l., in Adria (Rovigo), costituita per rogito Pavan in data 2 settembre 1964, rep. 10641, reg. soc. 1116;

società cooperativa edilizia Vangadizza a r.l., in Badia Polesine (Rovigo), costituita per rogito Ponzetti in data 25 settembre 1975, rep. 27883, reg. soc. 2118;

società cooperativa edilizia ACLI - Casa Crespino a r.l., in Crespino (Rovigo), costituita per rogito Fabbri in data 16 giugno 1974, rep. 19025, reg. soc. 1968;

società cooperativa agricola ortofrutticola Gaibese C.O.G. a r.l., in Gaiba (Rovigo), costituita per rogito Sani in data 12 novembre 1963, rep. 520, reg. soc. 1048;

società cooperativa edilizia Eridania a r.l., in Occhiobello (Rovigo), costituita per rogito Castellani in data 16 aprile 1976, rep. 6261, reg. soc. 2202;

società cooperativa pesca acquacoltori agricoli di Boccasette a r.l., in Porto Tolle (Rovigo), costituita per rogito Schiavi in data 26 maggio 1977, rep. 644, reg. soc. 2388;

società cooperativa prod. lav. Cooperativa arredamenti mercato mobili a r.l., in Stienta (Rovigo), costituita per rogito Viscardini in data 11 settembre 1967, rep. 23001, reg. soc. 1307;

società cooperativa ACLI casa El Gorgo a r.l., in Trecentà (Rovigo), costituita per rogito Sanley in data 23 giugno 1975, rep. 261080, reg. soc. 2084.

(1771)

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Emilia-Romagna.

Con decreto 1° marzo 1983 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, il sig. Giuseppe Zini è stato nominato membro del comitato dello Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Emilia-Romagna in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura ed in sostituzione del sig. Ettore Pozzati, dimissionario.

(1772)

Ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Abruzzo

Con decreto 1° marzo 1983 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Abruzzo è stato così composto:

Iorio Ivo (CGIL), Iozzi Alfredo (CISL), Masci Dante (CISL), Fasciani Dino (UIL) e Di Battista Mario (CISNAL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria;

Iannella Silverio (CGIL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura;

Castelli Emidio (CGIL) e Marzuoli Graziano (UIL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini;

Velluti Sergio (CISL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito e assicurazione;

Cipolletti avv. Nicola, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

De Nardis dott. Angelo, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

De Luca avv. Giuliano, in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio e attività affini;

Piani dott. Giuseppe, in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazione;

Anitori dott. Alberto, dirigente superiore e Mancino ingegnere Esterino, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Populin dott. Alfredo, dirigente superiore e Grillotti dottor Valerio, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Di Francesco dott. Pietro, dirigente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con voto consultivo.

(1773)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 24 marzo 1982: « Norme tecniche per la progettazione e la costruzione delle dighe di sbancamento ». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 212 del 4 agosto 1982).

Nel testo delle norme allegate al decreto citato in epigrafe devono essere apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 7, alla lettera « *b*) azioni inerziali dell'acqua invasata », primo comma, dove è scritto: « ... in corrispondenza del *parametro* di monte della struttura; ... », leggasi: « ... in corrispondenza del *paramento* di monte della struttura; ... »; inoltre la funzione *c* è sostituita dalla seguente:

$$c = \frac{c_m}{2}\left[\frac{y}{y_0}\left(2-\frac{y}{y_0}\right)+\sqrt{\frac{y}{y_0}\left(2-\frac{y}{y_0}\right)}\right]$$

alla pag. 9, alla lettera « *b*) Azioni sismiche », terzo comma, dove è scritto: « ... La *compenente* verticale ... », leggasi: « ... La *componente* verticale ... »;

alla pag. 13, punto « *H*. 4 », sesto comma, dove è scritto: « ... funzionamento *della* paratoie ... »; leggasi: « ... funzionamento *delle* paratoie .. ».

(2213)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 1

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 141 mod. 243. — Data: 19 aprile 1982. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Milano. — Intestazione: Banco Ambrosiano - Milano. — Titoli del debito pubblico: nominativi 3. — Capitale: L. 3.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(1761)

REGIONE LOMBARDIA

Classificazione e declassificazione di strade comunali e provinciali

La giunta regionale con deliberazione 22 febbraio 1983, n. 25656, ha deliberato di classificare, in provincia di Mantova, a strada provinciale il nuovo tronco stradale denominato « Tangenziale ovest di Gonzaga » della lunghezza di km 2+500, che ha inizio alla progressiva km 11+594 della s.p. « Borgoforte-Gonzaga-Moglia » e che termina al confine con la provincia di Reggio Emilia; di declassificare a strada comunale il tronco dismesso della lunghezza di km 1+904, che inizia al km 13+000 della strada provinciale « Borgoforte-Gonzaga-Moglia » e che termina al confine con la provincia di Reggio Emilia e che ricade interamente nel territorio del comune di Gonzaga. Le progressive chilometriche anzidette hanno carattere indicativo e verranno precisate esattamente all'atto del trasferimento dell'ente cedente al cessionario.

La giunta regionale con deliberazione 22 febbraio 1983, n. 25657, ha deliberato di declassificare a strada comunale il tratto iniziale della s.p. n. 122 « Rozzano-Pieve Emanuele » ricadente in comune di Rozzano (Milano) compreso tra progressiva km 0+000 e progressiva km 0+800, con la conseguente variazione del caposaldo iniziale e la riduzione della lunghezza complessiva da km 9+031 a km 8+231. Le progressive chilometriche anzidette hanno carattere indicativo e verranno definite esattamente all'atto del trasferimento dell'ente cedente al cessionario.

(1967)

Variante al piano regolatore generale del comune di Parè

Con deliberazione della giunta regionale 8 febbraio 1983, n. 24898, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Parè (Como) adottata con deliberazione consiliare 28 giugno 1982, n. 44.

(1968)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona nei comuni di Colico, Gera Lario e Sorico

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 3 dicembre 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'8 luglio 1980 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopra citata, in ampliamento del vincolo esistente ed operante con i decreti ministeriali 16 agosto 1955 e 15 aprile 1958 la zona del lago di Novate, per la parte ricadente nei comuni di Colico, Gera Lario e Sorico, così puntualmente delimitata:

Per il comune di Colico:

a nord dal confine con il comune di Gera Lario lungo la strada statale n. 36 « dello Stelvio »;

a est: dal confine con il comune di Piantedo fino alla strada nazionale Vecchia;

a sud: dalla strada nazionale Vecchia fino ad incontrare la strada statale n. 36 « dello Stelvio »;

a ovest: lungo la strada statale n. 36 « dello Stelvio » fino al confine con il comune di Gera Lario.

Per il comune di Gera Lario (prima zona):

a nord: dal confine con il comune di Sorico;

a est: dal confine con il comune di Sorico;

a sud: dal confine con il comune di Sorico fino ad incrociare la strada provinciale 340d « del Passo d'Adda »;

a ovest: dalla strada provinciale n. 340d « del Passo d'Adda » fino al confine con il comune di Sorico;

(seconda zona):

a nord dal confine con il comune di Sorico;

a est: dal confine con la provincia di Sondrio fino al confine con il comune di Colico;

a sud: dal confine con il comune di Colico;

a ovest: dal confine con il comune di Colico fino all'incrocio con la strada statale n. 36 « dello Stelvio », fino al confine con il comune di Sorico.

Per il comune di Sorico:

a nord: dal punto di intersezione sul confine con la provincia di Sondrio (dato dalla linea retta tra quota 1743 nel territorio del comune di Samolaco e quota 1715 « Alpe di Pero » nel territorio del comune di Sorico) fino al confine con il comune di Novate Mezzola, in provincia di Sondrio;

a est: lungo il confine con la provincia di Sondrio fino al confine con il comune di Gera Lario;

a sud: dal confine con il comune di Gera Lario;

a ovest: dal confine con il comune di Gera Lario fino alla strada provinciale « d'Adda » che segue per un tratto, percorrendo poi la strada comunale per Albonico, fino ad incrociare il torrente Vallone Val Cavra, che segue verso ovest fino alla biforcazione di questo nei tratti: Valle detta delle Vallone, a sud; Valle della Mola, a nord; da questa biforcazione in linea retta fino all'Alpe Derschen a quota 1530, quindi sempre in linea retta fino all'Alpe di Pero, quota 1715, e nuovamente in linea retta fino al punto di intersezione, già citato, con la provincia di Sondrio;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato, nei termini prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo dei comuni di Colico, Gera Lario e Sorico;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo dal comune di Sorico con deliberazione del consiglio comunale n. 33 del 4 agosto 1980;

Ritenuto che detta opposizione debba essere respinta per i seguenti motivi:

a) non si ritengono fondati i timori espressi dall'amministrazione comunale relativamente all'aggravio delle procedure derivanti dall'apposizione del vincolo paesistico;

b) non è da ritenersi accoglibile l'obiezione sollevata dall'amministrazione comunale in ordine al fatto che « l'imposizione di un ulteriore vincolo paesistico sul territorio comunale comporterebbe l'accrescimento del fenomeno dell'abusivismo edilizio, rendendo di conseguenza difficile ed impossibile l'operato di chi amministra » - E ciò in quanto l'imposizione del vincolo paesaggistico, con i conseguenti obblighi che ne derivano, è precipuamente diretta a esercitare un più penetrante controllo, nonché a salvaguardare una zona del territorio comunale contraddistinta da rilevanti caratteristiche paesaggistiche, come peraltro si dimostra nelle motivazioni qui di seguito addotte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare all'assessorato per il coordinamento del territorio, servizio beni ambientali, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona in questione ha notevole interesse pubblico perché presenta caratteristiche di grande valore paesistico, per la presenza di elementi naturali di estremo rilievo: aspetti tipici del paesaggio lacustre e vallivo ed elementi particolari riconducibili ad un'oasi di importanza internazionale, con presenza di vegetazione perilacustre di notevole interesse ed estensione; il tutto concorre a definire e caratterizzare l'area in modo peculiare quale fatto di unità paesaggistica;

che a sottolineare tale unicità del sito, emerge dal contrasto paesaggistico il Pian di Spagna, che unisce il lago di Como al lago di Novate e che consente la continuità e globalità della lettura in chiave paesaggistica della zona;

che all'esterno della stessa, ma in preciso rapporto con essa, si collocano elementi peculiari di valore paesaggistico, quale l'ambiente palustre, lo scenario dei fondali alpini (il gruppo del Masino, del Legnone, delle Orobie e della catena sovrastante l'Alto Lago); di valore monumentale quale il forte di Fuentes ed il tempietto di S. Fidelino; e infine archeologico, come i resti di insediamenti romani o medievali;

Tenuto conto che la detta area, inclusa nell'elenco dei biotopi meritevoli di conservazione, si ricollega verso il lago di Como ad una zona in parte già dichiarata di notevole interesse pubblico con i decreti ministeriali 16 agosto 1955 e 15 aprile 1958;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 326 del 30 luglio 1980, con il quale viene delegato l'assessore per il coordinamento del territorio a firmare atti di competenza del presidente della giunta regionale nelle materie disciplinate dalla citata legge n. 1497;

Decreta:

Art. 1.

Riveste notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa la zona del lago di Novate formata dall'unione di parte del territorio dei comuni di Colico, Gera Lario e Sorico, e così puntualmente delimitata:

Parte del comune di Colico:

a nord dal confine con il cmune di Gera Lario lungo la strada statale n. 36 « dello Stelvio »;

a est: dal confine con il comune di Piantedo fino alla strada nazionale Vecchia;

a sud: dalla strada nazionale Vecchia fino ad incrociare la strada statale n. 36 « dello Stelvio »;

a ovest: lungo la stada statale n. 36 « dello Stelvio » fino al confine con il comune di Gera Lario;

Due parti del territorio del comune di Gera Lario; prima zona:

a nord: dal confine con il comune di Sorico;

a est: dal confine con il comune di Sorico;

a sud: dal confine con il comune di Sorico fino ad incrociare la strada provinciale n. 340d « del Passo d'Adda »;

a ovest: dalla strada provinciale 340d « del Passo d'Adda » fino al confine con il comune di Sorico;

seconda zona:

a nord: dal confine con il comune di Sorico;

a est: dal confine con la provincia di Sondrio fino al confine con il comune di Colico;

a sud: dal confine con il comune di Colico;

a ovest: dal confine con il comune di Colico fino all'incrocio con la strada statale n. 36 « dello Stelvio » fino al confine con il comune di Sorico;

Parte del comune di Sorico:

a nord: dal punto di intersezione sul confine con la provincia di Sondrio (dato dalla linea retta tra quota 1743 nel territorio del comune di Samolaco e quota 1715 « Alpe di Pero » nel territorio del comune di Sorico) fino al confine con il comune di Novate Mezzola, in provincia di Sondrio;

a est: lungo il confine con la provincia di Sondrio fino al confine con il comune di Gera Lario;

a sud: dal confine con il comune di Gera Lario;

a ovest: dal confine con il comune di Gera Lario fino alla strada provinciale 340d « del Passo d'Adda » che segue per un tratto, percorrendo poi la strada comunale per Albonico, fino ad incrociare il torrente Vallone Val Cavra, che segue verso ovest fino alla biforcazione di questo nei tratti: Valle detta delle Vallone, a sud; Valle della Mola, a nord; da questa biforcazione in linea retta fino all'Alpe Derschen a quota 1530, quindi sempre in linea retta fino all'Alpe di Pero, quota 1715, e nuovamente in linea retta fino al punto di intersezione, già citato, con la provincia di Sondrio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

I sindaci dei comuni di Colico, Gera Lario e Sorico provvederanno all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica contenente il presente decreto all'albo comunale, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, ed i comuni stessi terranno a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La regione Lombardia comunicherà al Ministero per i beni culturali e ambientali il presente decreto, nonché la data di affissione della *Gazzetta Ufficiale* all'albo dei comuni.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 15 dicembre 1981

p. *Il presidente*: VERTEMATI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI COMO

Verbale di deliberazione

Ordine del giorno:

Proposte di vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357:

a) estensione del vincolo esistente a parte del territorio dei comuni di Colico, Gera Lario, Sorico (convocazione ore 9,30); (*Omissis*).

L'anno millenovecentottanta, il giorno 8 del mese di luglio, in una sala di adunanza dell'amministrazione provinciale di Como, via Borgovico 148, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como, convocata con lettera raccomandata n. 15480 del 1° luglio 1980.

(*Omissis*).

Il presidente da quindi inizio alla trattazione delle proposte di vincolo al primo punto dell'ordine del giorno.

Alle 9,30 viene esaminata la proposta di estensione del vincolo esistente, operante con i decreti ministeriali 31 agosto 1955 e 7 maggio 1958, a parte del territorio dei comuni di Colico, Gera Lario e Sorico

Le motivazioni del vincolo sono riassunte dalle considerazioni seguenti:

La caratteristica fondamentale della zona è costituita dalla contemporanea presenza di alcuni elementi naturali di estremo rilievo: agli aspetti tipici del paesaggio lacustre e vallivo, ed al formarsi della Valtellina e della Valchiavenna, si ritrovano elementi particolari riconducibili ad un'oasi di importanza internazionale, con presenza di vegetazione perilacustre di notevole importanza ed estensione.

Il tutto concorre a definire e caratterizzare un'area in modo peculiare e subito riconoscibile quale fatto di unicità paesaggistica.

A sottolineare tale unicità del sito, emerge dal contesto paesaggistico il Pian di Spagna, che unisce il lago di Como al lago di Novate e che consente la continuità e globalità della lettura in chiave paesaggistica della zona.

Il costituirsi dell'area quale «cerniera» fra elementi naturali tipici e nel contempo il porsi della stessa come fatto di unicità naturalistica e ambientale, per gli aspetti ampiamente noti ed evidenziati dalla rilevante documentazione in materia e dai vincoli internazionali su di essa posti, giustificano l'interesse che la zona deve assumere nel contesto pianificatorio, come possibile momento distensivo e ricreativo-culturale, già daltronde evidenziato nel progetto della regione Lombardia quale area per parco di interesse regionale. All'esterno di tale zona, ma in preciso rapporto con essa, si collocano poi elementi peculiari di valore paesaggistico, quale l'ambiente palustre, lo scenario dei fondali alpini (il gruppo del Masino, del Legnone, delle Orobie e della catena sovrastante l'Alto Lago), di valore monumentale quale il forte di Fuentes ed il tempietto di S. Fidelino, e infine archeologico come i resti di insediamenti romani e medioevali: il tutto in un'aera inclusa nell'elenco dei biotopi meritevoli di conservazione e che si ricollega verso il lago di Como in una zona in parte già dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (nei comuni di Gera, Sorico e Colico).

La presenza di centri consistenti quali Novate e Verceia nel cui territorio accanto ad architetture neutre si localizzano nuclei e contrade di antica formazione meritevoli di salvaguardia; la presenza di attività industriali in luoghi di primaria importanza naturalistica ed ambientale (area del Pozzo di Riva verso Samolaco e foce del Mera) giustificano unitamente alle considerazioni sopra esposte l'inclusione dell'area in oggetto fra le località di notevole interesse pubblico e meritevoli di protezione ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto il disposto degli articoli 1 e 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visti gli articoli 9 e 10 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge suddetta;

Condivise le motivazioni della proposta, che documentano in modo adeguato il notevole interesse pubblico dell'area da vincolare ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con quattro voti favorevoli, voto contrario del sindaco e del presidente;

Delibera

di proporre per l'inserimento nell'elenco relativo ai numeri 3 e 4 della provincia di Como di cui all'art. 1 legge 29 giugno 1939, n. 1497, e per il conseguente assoggettamento alle disposizioni della medesima legge, i terreni siti nel comune di Colico, così delimitati:

nord: dal confine con il comune di Gera Lario lungo la strada statale n. 36 «dello Stelvio»;

est: dal confine con il comune di Piantedo fino alla strada nazionale Vecchia;

sud: la strada nazionale Vecchia fino ad incrociare la strada statale n. 36 «dello Stelvio»;

ovest: lungo la strada statale n. 36 «dello Stelvio» fino al confine con il comune di Gera Lario;

LA COMMISSIONE

Visto il disposto degli articoli 1 e 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visti gli articoli 9 e 10 del regolamento 3 giugno 1949, n. 1357, per l'applicazione della legge suddetta;

Condivise le motivazioni della proposta, che documentano in modo adeguato il notevole interesse pubblico dell'area da vincolare ai sensi dell'art. 1 legge 29 giugno 1939, n. 1497, con quattro voti favorevoli, voto contrario del sindaco e del presidente;

Delibera

di proporre per l'inserimento nell'elenco relativo ai numeri 3 e 4 della provincia di Como di cui all'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e per il conseguente assoggettamento alle disposizioni della medesima legge, i terreni siti nel comune di Gera Lario così delimitati:

1ª *Zona vincolata*:

nord: il confine con il comune di Sorico;

est: il confine con il comune di Sorico;

sud: il confine con il comune di Sorico fino ad incrociare la strada provinciale n. 340-d «del Passo d'Adda»;

ovest: la strada provinciale 340-d «del passo d'Adda» fino al confine con il comune di Sorico;

2ª *Zona vincolata*:

nord: il confine con il comune di Sorico;

est: il confine con la provincia di Sondrio fino al confine con il comune di Colico;

sud: il confine con il comune di Colico;

ovest: il confine con il comune di Colico fino all'incrocio con la strada statale n. 36 «dello Stelvio» fino al confine con il comune di Sorico.

LA COMMISSIONE

Visto il disposto degli articoli 1 e 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visti gli articoli 9 e 10 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per la applicazione della legge suddetta;

Condivise le motivazioni della proposta, che documentano in modo adeguato il notevole interesse pubblico dell'area da vincolare ai sensi dell'art. 1 legge 29 giugno 1939, n. 1497, con quattro voti favorevoli, voto contrario del vice sindaco e del presidente;

Delibera

di proporre per l'inserimento nell'elenco relativo ai numeri 3 e 4 della provincia di Como di cui all'art. 1 legge 29 giugno 1939, n. 1497, e per il conseguente assoggettamento alle disposizioni della medesima legge, i terreni siti nel comune di Sorico, così delimitati:

nord: dal punto di intersezione sul confine con la provincia di Sondrio (dato dalla linea retta tra quota 1743 nel territorio del comune di Samolaco e quota 1715 «Alpe di Pero» nel territorio del comune di Sorico) fino al confine con il comune di Novate Mezzola, in provincia di Sondrio;

est: lungo il confine con la provincia di Sondrio fino al confine con il comune di Gera Lario;

sud: il confine con il comune di Gera Lario;

ovest: dal confine con il comune di Gera Lario fino alla strada provinciale 340-d «del Passo d'Adda» che segue per un tratto, percorrendo poi la strada comunale per Albonico, fino ad incrociare il torrente Vallone Val Cavra, che segue verso ovest fino alla biforcazione di questo nei tratti: Valle detta delle Vallone, a sud; Valle della Mola, a nord; da questa biforcazione in linea retta fino all'Alpe Derschen a quota 1530, quindi sempre in linea retta fino all'Alpe di Pero, quota 1715, e nuovamente in linea retta fino al punto di intersezione, già citato, con la provincia di Sondrio.

(*Omissis*).

(2108)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione di duecentonovantatre allievi al primo anno del 165° corso dell'Accademia militare di Modena, per l'anno accademico 1983-84.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, recante nuove norme per il servizio di leva;
Visto il regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546, concernente l'ordinamento degli Istituti militari;
Vista la legge 9 giugno 1950, n. 449, concernente norme sull'ammissione all'Accademia militare;
Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, recante modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1976 con il quale sono stati stabiliti i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia militare dell'Esercito e ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli dell'Esercito;
Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1976 con il quale sono stati stabiliti, fra l'altro, i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia militare dell'Esercito;
Vista la legge 5 agosto 1981, n. 440, concernente l'aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati ed ai militari di truppa in servizio di leva, agli allievi delle Accademie militari, agli allievi carabinieri, agli allievi finanzieri, agli allievi guardie di pubblica sicurezza, agli allievi agenti di custodia ed agli allievi guardie forestali;
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, concernente l'ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per l'ammissione al primo anno del 165° corso dell'Accademia militare di Modena di duecentonovantatre allievi, così ripartiti:

cinquanta al corso dell'Arma dei carabinieri;
centonovanta al corso delle Armi (fanteria, cavalleria, artiglieria e genio);
ventidue al corso del Corpo automobilistico;
cinque al corso del Corpo di commissariato - ruolo sussistenza;
ventisei al corso del Corpo di amministrazione.

Lo svolgimento del concorso prevede:

a) visita medica;
b) accertamento psicologico;
c) esame scritto di cultura generale;
d) tirocinio della durata di quarantacinque giorni;
e) esame orale di matematica.

Art. 2.

I corsi hanno la durata di due anni accademici e si svolgeranno presso l'Accademia militare di Modena con inizio nel mese di novembre 1983.

Art. 3.

Al termine dei corsi gli allievi idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Esercito, semprechè assumano l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di otto anni, in conformità a quanto prescritto dall'art. 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

Gli allievi del corso delle Armi saranno assegnati alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, a seconda delle esigenze organiche e, nel limite del possibile, dell'attitudine dimostrata, dei risultati ottenuti negli studi ed infine dei loro desiderata. Per l'assegnazione all'Arma di cavalleria è necessario che all'allievo sia anche in possesso del *visus* 10/10 senza alcun vizio di refrazione.

Gli allievi dell'Arma dei carabinieri e quelli dei Corpi automobilistico, di amministrazione e di commissariato (ruolo sussistenza) saranno nominati sottotenenti in servizio permanente nell'Arma o Corpo del corso da essi frequentato.

Gli studi del biennio di accademia (corsi delle Armi e del Corpo automobilistico) e del primo anno del corso ordinario della Scuola di applicazione dell'Esercito, sono equiparati, ai sensi della legge 22 maggio 1959, n. 397, al biennio propedeutico di ingegneria.

Per il corso dei carabinieri sono riconosciuti validi gli esami superati nel biennio di accademia e in quello di applicazione, nelle materie indicate dalla tabella *A* annessa alla legge 20 novembre 1971, n. 1095, ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza, in scienze politiche ed in economia e commercio.

Per i corsi dei Corpi di commissariato — ruolo sussistenza — e di amministrazione sono riconosciuti validi gli esami superati nel biennio di accademia, nelle materie indicate dalla tabella *B* annessa alla legge 20 novembre 1971, n. 1095, ai fini del conseguimento della laurea in economia e commercio.

Disposizioni riflettenti gli allievi della Scuola militare

Art. 4.

Saranno ammessi all'Accademia militare con precedenza sugli altri aspiranti fino alla concorrenza, per ciascun corso, della percentuale di posti prevista dall'art. 3, secondo comma, della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, gli allievi della Scuola militare che:

a) abbiano riportato giudizio di idoneità in attitudine militare presso la Scuola;
b) siano stati riconosciuti idonei nella visita medica di cui all'art. 6;
c) siano risultati idonei nell'accertamento psicologico di cui all'art. 7;
d) abbiano conseguito nella sessione di esami del 1983 il diploma di maturità classica o scientifica;
e) siano celibi;
f) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno essere indirizzate al comando dell'Accademia militare in Modena.

Esse dovranno essere presentate al comandante della Scuola militare entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 6.

Gli allievi della Scuola militare che aspirano all'ammissione all'Accademia militare dovranno avere i requisiti fisici richiesti, per gli altri concorrenti licenziati dagli istituti civili d'istruzione, al primo comma, lettera a) del successivo art. 9.

La visita medica, alla quale dovranno essere sottoposti tutti indistintamente i candidati all'esame di maturità nel corrente anno scolastico, sarà effettuata da una commissione, che si recherà presso la Scuola militare, costituita:

da un colonnello medico designato dall'ufficio del capo del Corpo sanitario dell'Esercito, presidente;

da due ufficiali superiori medici designati dall'ufficio del capo del Corpo sanitario dell'Esercito, membri;

da un ufficiale designato dal comando dell'Accademia, membro;

da un ufficiale inferiore medico in servizio presso il centro medico legale militare di Napoli, membro e segretario.

Il giudizio di idoneità o meno sarà comunicato ai candidati seduta stante. I giovani dichiarati non idonei che non chiederanno, all'atto di tale comunicazione, di essere sottoposti a nuovi accertamenti, saranno senz'altro eliminati dal concorso. Il giudizio definitivo, per coloro che chiederanno visita di appello, sarà espresso presso la sede dell'Accademia militare dalla commissione medica prevista dal successivo art. 17.

Art. 7.

Gli allievi riconosciuti idonei alla visita medica e che, dichiarati non idonei, abbiano chiesto visita di appello, verranno sotoposti ad un accertamento psicologico consistente nello svolgimento di prove intese a valutare il livello intellettuale e le qualità attitudinali e caratterologiche della loro personalità. Detto accertamento verrà effettuato presso l'Accademia militare di Modena, unitamente ai candidati provenienti dagli istituti civili di istruzione.

Il giudizio d'idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. Gli allievi giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Art. 8.

Gli allievi in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 4 saranno ammessi all'Accademia a decorrere dall'inizio del tirocinio previsto per gli altri concorrenti all'art. 1, secondo comma, e la loro ammissione sarà considerata in prova per un periodo di quarantacinque giorni.

Gli allievi che supereranno il predetto periodo di prova saranno iscritti nella graduatoria di ammissione all'Accademia in base al voto complessivo riportato nell'esame di maturità. A parità di voto avranno la precedenza gli orfani di guerra o equiparati e, successivamente, i più anziani di età.

Gli allievi saranno assegnati ai vari corsi in base ai criteri specificati nel successivo art. 27.

Disposizioni riflettenti i licenziamenti dagli istituti civili di istruzione

Art. 9.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani di sesso maschile, anche se già alle armi, che:

a) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti e che, all'atto della visita medica, abbiano tra l'altro statura non inferiore ai seguenti limiti minimi:

per gli aspiranti al corso dall'Arma dei carabineri, m. 1,70;

per gli aspiranti ai corsi delle altre Armi e dei Corpi, m. 1,62;

visus pari a 10/10 in ciascun occhio, corretto l'eventuale vizio di refrazione che non dovrà, in ogni caso, superare i seguenti limiti massimi:

1) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio se aspiranti all'Arma dei carabinieri, 4 diottrie se aspiranti alle altre Armi e ai Corpi;

2) astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali, se aspiranti all'Arma dei carabinieri, 4 diottrie se aspiranti alle altre Armi e ai Corpi;

3) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico e ipermetropico, se aspiranti all'Arma dei carabinieri, 4 diottrie se aspiranti alle armi o ai corpi;

b) siano celibi o vedovi senza prole;

c) abbiano, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito.

d) non siano stati espulsi da istituti d'istruzione o di educazione dello Stato o da una delle Accademie delle Forze armate o dei Corpi armati dello Stato;

e) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale;

f) abbiano compiuto, al 31 dicembre 1983, il 17° anno di età e non superato il 22° al 31 ottobre 1983;

g) posseggano o siano in grado di conseguire nella sessione di esami del 1983 uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità artistica, diploma di maturità classica, diploma di maturità d'arte applicata, diploma di licenza liceale rilasciato dalle sezioni classica, scientifica e moderna della Scuola europea, diploma di maturità linguistica, diploma di maturità magistrale, diploma di maturità professionale, diploma di maturità scientifica, diploma di maturità tecnica rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici, agrari, commerciali, industriali, nautici, per geometri e per il turismo.

Gli aspiranti che all'atto della presentazione della domanda di cui all'art. 10 non siano in possesso del diploma, hanno l'obbligo di notificare telegraficamente al comando dell'Accademia l'esito, una volta noto, degli esami.

L'ammissione dei giovani che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è subordinata all'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra elencati.

A tal fine gli interessati avranno cura di munire il titolo di studio predetto della dichiarazione di equipollenza rilasciato da un Provveditore agli studi di loro scelta.

Art. 10.

La domanda di ammissione redatta su carta bollata, firmata dall'aspirante e vistata dai genitori o dal genitore esercente la potestà o dal tutore, qualora l'aspirante stesso sia minorenne, deve essere indirizzata al comando dell'Accademia militare in Modena.

Essa deve essere presentata o fatta pervenire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

a) al comando del reparto, se trattasi di militare alle armi;

b) al comando dell'Accademia militare, se trattasi di giovani non ancora arruolati o di ufficiali, sottufficiali e militori di truppa in congedo;

c) alle ambasciate, legazioni e consolati generali equiparati a legazioni, se trattasi di cittadini italiani residenti allo estero.

L'ente designato a ricevere la domanda ha l'obbligo di munirla della data di presentazione, con il bollo e la firma del comandante o dell'ufficiale o funzionario designato.

La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 11.

La domanda, conforme all'allegato n. 1, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto dal concorrente e che egli presume di conseguire nel corrente anno scolastico;

c) elenco dei corsi, previsti dall'art. 1 del presente bando, messi in ordine di preferenza. L'ordine di preferenza, ad eccezione di quello scelto in 1ª istanza, può essere variato durante il tirocinio ed al termine dello stesso;

d) indirizzo esatto del concorrente comprensivo del numero di codice di avviamento postale. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando dell'Accademia militare di Modena che non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di recapito. Il comando dell'Accademia non assume, inoltre, alcuna responsabilità in caso di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di convocazione dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza.

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno altresì indicare l'ultima residenza in Italia e la data di espatrio.

Art. 12.

I candidati ammessi al tirocinio di cui al secondo comma, lettera *d*), dell'art. 1 dovranno portare al seguito i documenti sottoindicati, in carta bollata:

a) certificato di studio rilasciato dall'istituto presso il quale il diploma è stato conseguito;

b) estratto dell'atto di nascita (non certificato) rilasciato dal comune di origine;

c) certificato, per gli orfani di guerra, comprovante tale loro qualità, rilasciato dal presidente del comitato provinciale degli orfani di guerra presso cui il candidato è iscritto;

d) copia autentica del decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria oppure apposita dichiarazione rilasciata dal competente Ministero, per gli orfani dei caduti per servizio;

e) altri documenti relativi a titoli preferenziali, previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni;

f) nulla osta per l'arruolamento nell'Esercito per i concorrenti che siano militari in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato o giovani iscritti nelle liste della leva di mare.

I predetti candidati dovranno altresì portare al seguito, a seconda della posizione militare, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o del congedo illimitato provvisorio o certificato discrizione nelle liste di leva.

I documenti dei concorrenti che non conseguiranno l'ammissione all'anno accademico saranno restituiti.

Art. 13.

I candidati che, superate le prove di concorso, saranno ammessi nel mese di novembre ai corsi dell'Accademia dovranno presentare, entro 30 giorni dalla data di ammissione, i sottoindicati documenti, in carta bollata:

a) titolo di studio originale o certificato sostitutivo avente valore di originale. In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, ai sensi dell'art. 50 del regio-decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio conseguiti presso istituti fuori della provincia di Roma dovranno essere legalizzate dal Provveditore agli studi.

Il titolo di studio originale od il certificato sostitutivo avente valore di originale resterà depositato presso il comando dell'Accademia militare che provvederà ad allegare alla documentazione di concorso una copia autentica. Il predetto titolo di studio sara restituito all'interessato al termine del ciclo di studi o all'atto in cui cesserà di appartenere all'Istituto;

b) certificato di stato civile libero rilasciato dall'ufficio dello stato civile;

c) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal comune di origine o di residenza;

d) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il Tribunale nella cui giurisdizione è compreso il comune di nascita. Per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere richiesto alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma;

e) fotografia recente formato tessera (4 × 6) con scritto in basso od a tergo (in calligrafia leggibile) cognome, nome e data di nascita. Nessuna legalizzazione deve essere apposta sulla fotografia;

f) atto di assenso per i concorrenti che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, firmato da entrambi i genitori o dal genitore esercente la potestà o dal tutore, per contrarre l'arruolamento volontario nellEsercito. Tale atto, di data non anteriore a quella del presente bando, deve essere redatto dal sindaco del comune di residenza dei concorrenti;

g) dichiarazione, da rilasciarsi da parte dei concorrenti che siano ufficiali di complemento o sottufficiali, per ottenere la cancellazione dai ruoli a mente dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione in qualità di allievo ai corsi dell'Accademia. Sarà provveduto alla reintegrazione nel grado, qualora l'allievo non consegua la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo ed il tempo trascorso in Accademia sarà computato nell'anzianità di grado.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il comando dell'Accademia si riserva la facoltà di chiederne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altra amministrazione dello Stato o all'Amministrazione della difesa per altro concorso.

Per i casi di forza maggiore il Ministero si riserva la facoltà di ammettere altri documenti o di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando.

Art. 14.

Alle visite mediche ed agli esami i candidati dovranno esibire la carta di identità od altro documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 15.

Il Ministro della difesa, può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso all'Accademia.

Art. 16.

I candidati saranno sottoposti ad una visita medica intesa ad accertare la loro idoneità fisica all'ammissione all'Accademia.

Detta visita sarà compiuta, nel giorno che sarà comunicato agli interessati con lettera raccomandata, presso l'ospedale militare di Bologna, a cura di una commissione così costituita:

da un colonnello medico designato dall'ufficio del capo del Corpo sanitario dell'Esercito, presidente;

da due ufficiali superiori medici designati dall'ufficio del capo del Corpo sanitario dell'Esercito, membri;

da un ufficiale designato dal comando dell'Accademia, membro;

da un ufficiale inferiore medico in servizio presso l'ospedale militare di Bologna, membro e segretario.

I concorrenti dovranno presentarsi a detta visita muniti di un certificato attestante di aver effettuato di recente gli accertamenti sierologici per la lue, in conformità di quanto previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, rilasciato dai competenti organi sanitari comunali o provinciali.

I concorrenti che entro il 1° agosto 1983 non avessero ricevuto l'invito a presentarsi alla suddetta visita sono tenuti a chiedere telegraficamente notizie al comando dell'Accademia militare entro il giorno successivo.

Per i giovani residenti all'estero la visita medica di prima istanza sarà effettuata da due sanitari di fiducia delle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, presso le sedi di tali rappresentanze (spese a carico dei concorrenti).

Il giudizio di idoneità o meno sarà comunicato ai concorrenti seduta stante.

I giovani dichiarati non idonei che non chiederanno, all'atto di tale comunicazione, di essere sottoposti a nuovi accertamenti e quelli non presentatisi alla visita medica saranno senz'altro eliminati dal concorso.

Art. 17.

I candidati fisicamente non idonei, che abbiano chiesto, ai sensi del precedente articolo, nuovi accertamenti, nonché i candidati dichiarati idonei che alleghino infermità sopravvenute e quelli risultati idonei in sede di visita all'estero, saranno sottoposti prima del tirocinio di cui al secondo comma dell'art. 1 ad una ulteriore visita presso la sede dell'Accademia militare da parte di una commissione costituita da un generale medico, presidente, e da due membri, uno dei quali sarà il dirigente del Servizio sanitario dell'Accademia e l'altro un ufficiale superiore medico.

L'esito di detta visita è definitivo ed in conseguenza i giovani dichiarati non idonei saranno senz'altro eliminati dal concorso.

Art. 18.

I candidati risultati idonei in sede di visita medica nonché quelli che, giudicati non idonei, abbiano chiesto la visita di appello ai sensi del precedente art. 16, verranno sottoposti ad un accertamento psicologico analogo a quello previsto dall'art. 7 per gli allievi della Scuola militare.

Detto accertamento verrà effettuato presso l'Accademia militare di Modena dopo la visita medica e, per i giovani residenti all'estero, parimenti presso l'Accademia militare prima del tirocinio di cui al secondo comma, lettera *d)* dell'art. 1.

Il giudizio d'idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. I candidati giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Nel periodo di effettuazione delle visite e dell'accertamento psicologico i candidati saranno forniti di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione militare presso l'Accademia militare.

Art. 19.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice per la valutazione della prova scritta e lo svolgimento degli esami orali dei concorrenti.

Art. 20.

L'esame scritto avrà luogo il mattino del 5 settembre 1983, alle ore 8,30 presso le sedi dei comandi militari territoriali, comando militare della Sardegna per i concorrenti ivi residenti e presso le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni per i concorrenti residenti all'estero.

Saranno dichiarati idonei alla prova scritta di esame i concorrenti che avranno conseguito un punteggio non inferiore a 18/30.

Art. 21.

I concorrenti risultati idonei alla visita medica, nell'accertamento psicologico e nella prova scritta di esame saranno ammessi al tirocinio, che sarà da loro compiuto:

a) in qualità di volontari di truppa, se non sono già in servizio militare e non rivestano il grado di ufficiale o di sottufficiale di complemento;

b) con il grado già rivestito, qualora si tratti di ufficiali o sottufficiali di complemento non in servizio militare. Per tali concorrenti si provvederà al richiamo in servizio a decorrere dall'inizio del tirocinio;

c) con il grado rivestito, i concorrenti in servizio militare.

Durante il tirocinio e la prova orale i concorrenti fruiranno di vitto e alloggio in Accademia; verrà, inoltre, loro somministrato in uso un corredo ridotto da restituire in caso di mancata ammissione ai corsi.

Il tirocinio sarà frequentato, altresì, dagli allievi provenienti dalla Scuola militare, per compiere il periodo di prova, di cui all'art. 8.

Il candidato ammesso al tirocinio potrà, a domanda, completare l'elenco in ordine di preferenza dei corsi previsti dall'art. 1 del presente bando, qualora l'elenco contenuto nella domanda di ammissione fosse incompleto.

Durante la frequenza del tirocinio tutti i partecipanti saranno tenuti ad osservare le norme del Regolamento interno dell'Accademia.

La prova di esame orale, cui saranno ammessi i concorrenti che abbiano portato a termine il tirocinio con giudizio di idoneità in attitudine militare, verrà effettuata presso l'Accademia militare di Modena. Il programma dell'esame orale è riportato nell'allegato 2 del presente bando. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno conseguito nell'esame orale un punteggio non inferiore a 18/30. I concorrenti non idonei saranno rinviati dall'Istituto.

Disposizioni riflettenti i sottufficiali

Art. 22.

Nei confronti dei sottufficiali si osserveranno — per quanto riguarda l'ammissibilità al concorso, le visite mediche, l'accertamento psicologico, le prove di concorso — le modalità e le condizioni tutte, ad eccezione di quelle di cui all'art. 9, lettera *b)*, ed all'art. 28 stabilite per i concorrenti licenziati dagli istituti civili di istruzione, in quanto non risultino modificate dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 23.

Possono partecipare al concorso i sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma che riuniscano i seguenti requisiti:

a) posseggano o siano in grado di conseguire nella sessione di esami dell'anno 1983 uno dei titoli di studio di cui alla lettera *g)* dell'art. 9;

b) non abbiano superato il 27° anno di età al 31 ottobre 1983;

c) siano riconosciuti in possesso della voluta idoneità fisica ed abbiano limiti di statura non inferiori a quelli indicati al precedente art. 9;

d) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali ed intellettuali, per cultura e per i precedenti di servizio.

Art. 24.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i sottufficiali che siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o vi abbiano rinunciato e coloro che, avendo già frequentato un corso di studio presso l'Accademia, ne siano stati rinviati per insuccesso negli studi o per motivi disciplinari.

Art. 25.

I sottufficiali che aspirano a partecipare al concorso dovranno inoltrare la domanda, su carta bollata, al comando del reparto od ente presso cui prestano servizio, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda, oltre alle indicazioni previste dall'art. 11, dovranno dichiarare di rinunciare al grado rivestito per conseguire l'ammissione in qualità di allievo ai corsi dell'Accademia.

Per quanto attiene alla documentazione da produrre vale quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 13, ad eccezione dei documenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *f)* dell'art. 13.

Art. 26.

I sottufficiali ammessi all'Accademia militare sono cancellati dai ruoli per assumere la qualità di allievi.

Qualora essi vengano a cessare dalla predetta qualità, sono reintegrati nel grado ed il tempo trascorso in Accademia è computato nell'anzianità di grado.

Durante la frequenza del corso d'Accademia agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Graduatoria di ammissione

Art. 27.

La graduatoria di merito, unica per tutti i concorrenti, sarà compilata iscrivendo dapprima gli allievi della Scuola militare e successivamente gli altri concorrenti.

Gli allievi della Scuola militare, in possesso dei prescritti requisiti, saranno iscritti in graduatoria in base al voto complessivo riportato negli esami di maturità. A parità di voto, avranno la precedenza gli orfani di guerra o equiparati e, successivamente, i più anziani di età.

Ferma restando la precedenza determinata dalla graduatoria di merito, l'assegnazione degli allievi ai vari corsi sarà effettuata, fino alla concorrenza dei posti disponibili per ciascun corso, secondo l'ordine delle preferenze indicate nelle domande di ammissione, compatibilmente col possesso dei requisiti all'uopo richiesti.

Gli altri concorrenti dichiarati idonei alle prove di concorso saranno iscritti in graduatoria in base alla media dei voti riportati negli esami scritto di cultura generale e orale di matematica.

A parità di media, avranno la precedenza, nell'ordine, le categorie di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Ferma restando la precedenza determinata dalla graduatoria di merito, la destinazione degli allievi ai vari corsi sarà effettuata, nei limiti dei posti disponibili per ciascun corso, secondo l'ordine delle preferenze indicate dal candidato, compatibilmente col possesso dei requisiti all'uopo richiesti.

I posti a concorso riservati agli allievi della Scuola militare, che non fossero ricoperti con detti allievi, saranno devoluti, ai sensi dell'art. 34 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ai

concorrenti idonei che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, siano alle armi nell'Esercito in qualità di ufficiali inferiori o sottufficiali di complemento richiamati, di sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o in rafferma.

Qualora l'elenco delle preferenze fosse incompleto il candidato, qualunque sia la sua provenienza, che per ragioni di graduatoria o per mancanza dei requisiti fisici, non potesse essere ammesso ai corsi da lui indicati, potrà, a domanda, essere assegnato ad un altro corso e collocato dopo l'ultimo degli ammessi a quest'ultimo, anche se negli esami ha riportato una votazione superiore.

Il comando dell'Accademia trasmetterà al Ministero della difesa, per l'approvazione, la graduatoria di ammissione, con l'indicazione, per ogni candidato, di tutti gli elementi che hanno influito sulla formazione e destinazione al corso.

La graduatoria sarà corredata dei verbali delle commissioni di vigilanza, delle domande e dei documenti relativi a ciascun candidato.

Vincoli di servizio

Art. 28.

Gli allievi provenienti dalla Scuola militare dovranno contrarre, all'atto della presentazione in Accademia per compiere il tirocinio di cui all'art. 8, una ferma volontaria di anni due, dalla quale saranno prosciolti qualora rinuncino successivamente al tirocinio stesso o non lo superino e vengano, quindi, rinviati dall'Istituto.

I concorrenti provenienti dalla vita civile, che non siano ufficiali o sottufficiali di complemento in congedo, dovranno contrarre all'atto della presentazione in Accademia per compiere il tirocinio una ferma volontaria di mesi tre quali militari di truppa, dalla quale saranno prosciolti qualora rinuncino successivamente al tirocinio o non lo superino o non vengano comunque ammessi all'Accademia. Ai sensi dell'art. 18 della legge 31 maggio 1975, n. 191, tale periodo di ferma volontaria non sara computabile nella ferma di leva.

Per il periodo della ferma volontaria di cui sopra sarà costituita nei riguardi dei concorrenti, a cura e spese dell'amministrazione, la posizione assicurativa presso l'I.N.P.S. (assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti).

Per i concorrenti che siano ufficiali o sottufficiali di complemento in congedo sarà provveduto al richiamo in servizio con il grado rivestito, dalla data di presentazione in Accademia per la frequenza del tirocinio e fino al giorno antecedente la data di ammissione ai corsi in qualità di allievi; essi saranno ricollocati in congedo qualora interrompano per rinuncia la frequenza del tirocinio o non lo superino o non vengano comunque ammessi all'Accademia.

I concorrenti che, all'atto della presentazione in Accademia per la frequenza del tirocinio, siano già alle armi, saranno collocati, per la durata del tirocinio stesso e sino all'eventuale ammissione all'Accademia, nella posizione di trasferiti o comandati o aggregati presso l'Accademia stessa e saranno rinviati agli enti di provenienza qualora interrompano, per rinuncia, la frequenza del tirocinio o non lo superino o non vengano, comunque ammessi ai corsi.

Per i militari alle armi, il cui collocamento in congedo venga a cadere durante la frequenza del tirocinio, sarà provveduto al trattenimento in servizio, con il grado rivestito, sino al termine delle prove orali, ovvero, sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall'Istituto.

Tutti coloro che al termine degli esami di concorso saranno ammessi all'Accademia dovranno contrarre una ferma volontaria di due anni ed assoggettarsi alle leggi e ai regolamenti militari come militari di truppa.

Al termine del primo anno di corso la ferma volontaria di due anni, contratta dagli allievi, all'atto della ammissione all'Accademia, dovrà essere commutata in una ferma volontaria di tre anni e coloro che non chiederanno tale commutazione saranno considerati dimissionari.

Il tempo trascorso presso istituti, accademie e scuole delle Forze armate non è computabile nella ferma di leva per i giovani che siano stati prosciolti dalla ferma volontaria contratta, salvo che il proscioglimento sia stato determinato da lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio.

Tutti gli allievi ammessi ai corsi accademici, qualunque sia la loro provenienza, sottoscriveranno una dichiarazione dalla quale risulti che essi sono edotti dell'impegno di rimanere in servizio per otto anni che, ai sensi dell'art. 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, dovranno assumere all'atto della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo.

Trattamento economico degli allievi

Art. 29.

Le spese riflettenti il vitto e la prima vestizione degli allievi, nonché la successiva manutenzione del corredo per i provenienti dai sottufficiali, sono a carico dello Stato.

Gli allievi concorrono alle spese per l'acquisto dei libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, occorrenti per la loro istruzione, con una quota determinata annualmente dai superiori organi ministeriali competenti.

Art. 30.

Agli allievi non provenienti dai sottufficiali è attribuita la paga netta giornaliera di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 440 e l'indennità di impiego operativo di cui all'art. 146 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Agli allievi provenienti dai sottufficiali compete il trattamento economico previsto dal precedente art. 26.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1983

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *aprile* 1983
Registro n. 13 *Difesa, foglio n.* 110

ALLEGATO 1

(Articoli 11 e 25 del bando di concorso)

Modello della domanda
di partecipazione al concorso
(in carta bollata)

Al comando Accademia militare -
41100 MODENA (1)

Il sottoscritto (2) . . . . nato a . . . . provincia di . . . . il . . . . . . domiciliato a . . . . . . c.a.p. . . provincia di . . . . via . . . . n. . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico 1983-84 per l'ammissione in qualità di allievo ad uno dei seguenti corsi (3) . . . .

Dichiara di aver conseguito (o che presume di conseguire nel corrente anno scolastico) il diploma di . . . . .

Si riserva di presentare i documenti previsti dagli articoli 12 e 13 del bando di concorso.

Il sottoscritto, presa conoscenza del bando di concorso, dichiara di consentire, senza riserve, in tutto ciò che in esso è stabilito.

Data, ...

Il concorrente . . . . . .
(firma leggibile) (4)

---

(1) La domanda dovrà essere presentata o fatta pervenire entro il termine improrogabile di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

a) al comando del reparto, se trattasi di militare alle armi;

b) al comando dell'Accademia militare, se trattasi di giovani non ancora arruolati o di militari di truppa in congedo o di ufficiali o sottufficiali di complemento in congedo;

c) alle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, se trattasi di cittadini italiani residenti all'estero. Tali concorrenti dovranno specificare nella domanda la data di espatrio e l'ultima residenza in Italia.

(2) Cognome e nome del concorrente.

(3) Indicare tutti i corsi previsti dall'art. 1 del bando, secondo l'ordine di preferenza dell'aspirante: corso dell'Arma dei carabinieri - corso delle Armi (fanteria, cavalleria, artiglieria e genio) - corso del Corpo automobilistico - corso del Corpo di commissariato (r.s.) - corso del Corpo di amministrazione.

(4) Per i giovani minorenni la domanda deve essere vistata dai genitori o dal genitore esercente la potestà o dal tutore.

ALLEGATO 2

(Art. 21 del bando)

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

CULTURA GENERALE
(prova scritta)

La prova consisterà in un esame scritto di composizione italiana a scelta del candidato, su uno dei temi assegnati.

Per la prova saranno assegnati tre temi di cultura generale corrispondenti alle discipline sociali, politiche, storiche, geografiche, filosofiche e letterarie, impartite con i programmi degli istituti di istruzione media superiore.

Il candidato dovrà dimostrare:

1) attitudine ad esprimere il proprio pensiero in forma piana, sintetica e concreta, dando prova di essere padrone della lingua italiana;

2) attitudine al ragionamento e capacità di dedurre dai fatti e dalle cause gli effetti e la conclusione;

3) maturità di mente e di pensiero e cultura corrispondente agli studi fatti.

Durata dell'esame: 6 ore.

MATEMATICA
(prova orale)

L'esame avrà la durata massima di 30' e verterà su tre tesi del programma estratte a sorte: una di algebra, una di geometria ed una di trigonometria.

Durante l'esame sono richiesti al candidato non l'esposizione sistematica di trattazioni teoriche indicate esplicitamente o implicitamente dal programma, ma semplici ed appropriati esercizi che richiedano, oltre la conoscenza della materia, la capacità di applicare le nozioni teoriche alla risoluzione di problemi pratici.

Il candidato dovrà dimostrare di aver assimilato i concetti nell'essenza e nelle correlazioni, passando con precisione di linguaggio, con sobrietà di esposizione e con rigore logico, dalla teoria all'applicazione.

Algebra

1ª *Tesi*: Regole generali sul calcolo algebrico ed operazioni relative; scomposizione in fattori: M.C.D. e m.c.m. fra polinomi, regola di Ruffini.

2ª *Tesi*: Operazioni sulle frazioni algebriche.

3ª *Tesi*: Equazione di primo grado ad una incognita; sistemi di equazioni di primo grado a due o più incognite.

4ª *Tesi*: Radicali: equazioni di secondo grado ad una incognita ed equazioni riducibili ad esse; discussioni delle radici dell'equazione di secondo grado ad una incognita.

5ª *Tesi*: Proprietà fondamentali delle potenze; espressioni esponenziali; progressione aritmetica

Geometria

1ª *Tesi*: Uguaglianza fra figure piane; punti notevoli del triangolo; equivalenza fra figure piane; teoremi di Pitagora ed Euclide ed applicazioni relative; teorema di Talete e sue applicazioni. Similitudini nel piano.

2ª *Tesi*: Rette e piani nello spazio, ortogonalità e parallelismo; diedri e triedri; angoloidi.

3ª *Tesi*: Calcoli di lunghezza di archi di circonferenza; calcolo di aree e volumi di figure elementari (triangolo, parallelogramma, poligoni regolari, cerchio e sue parti, prisma e cilindro, piramide e cono, tronco di piramide e di cono, sfera e sue parti).

4ª *Tesi*: Semplici problemi di algebra applicati alla geometria.

Trigonometria

1ª *Tesi*: Misura degli archi e degli angoli; coordinate sulla retta e sul piano; definizione delle funzioni geometriche, loro variazione e rappresentazione grafica; relazioni tra le funzioni goniometriche di archi supplementari, complementari, esplementari, opposti e di archi che differiscono di 90°, 180° e 270°; relazioni tra le funzioni goniometriche di uno stesso arco, valori delle funzioni goniometriche di archi particolari (18°, 30°, 45° e 60°).

2ª *Tesi*: Formule di addizione, di sottrazione, duplicazione, bisezione; verifica di identità goniometriche e risoluzione di equazioni goniometriche.

3ª *Tesi*: Teoremi sul triangolo rettangolo e applicazioni relative; teoremi relativi a triangoli qualsiasi, dei seni, di Carnot, di Nepero e di Briggs; risoluzione di triangoli qualsiasi, area di un triangolo.

Il Ministro della difesa
LAGORIO

(2136)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina a diciannove posti di segretario generale di seconda classe vacanti nelle segreterie comunali della classe seconda.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti gli articoli 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 e 40, commi quarto, quinto, e sesto della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina a diciannove posti di segretario comunale generale di seconda classe vacanti nelle seguenti segreterie di comuni della classe seconda:

Agrigento: Aragona;
Ancona: Loreto;
Brescia: Manerbio;
Brindisi: San Pancrazio Salentino;
Caserta: San Cipriano d'Aversa;
Catania: Adrano, Acireale;
Enna: Leonforte;
Novara: Galliate;
Palermo: Partinico;
Perugia: Umbertide;
Pisa: S. Maria a Monte;
Reggio Emilia: Guastalla, Scandiano;
Roma: Palestrina;
Siracusa: Lentini;
Varese: cons. Vedano Olona, Castiglione Olona;
Venezia: San Michele al Tagliamento, cons. Campolongo Maggiore, Fossò.

Art. 2.

Al concorso sono ammessi:

a) i segretari capi i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano prestato almeno cinque anni di servizio effettivo di ruolo in tale qualifica ed abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di « ottimo » e per gli altri due anni almeno quello di « distinto »;

b) i vice segretari titolari comunali e provinciali ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario ed i capi ripartizione titolari dei comuni e delle province, i quali siano considerati equiparati alla qualifica di segretario generale di classe 2ª, ovvero alla qualifica immediatamente inferiore, siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, tranne quello della età ed abbiano prestato almeno nove anni di servizio effettivo di ruolo nelle anzidette qualifiche ovvero almeno undici anni di servizio effettivo di ruolo in qualità di segretario comunale o di impiegato alle dipendenze di amministrazioni comunali o provinciali, di cui almeno cinque nelle qualifiche di segretario comunale, di vice segretario o di capo ripartizione.

I vice segretari ed i capi ripartizione dovranno produrre un certificato delle amministrazioni di appartenenza, attestante che il servizio da loro prestato nell'ultimo quinquennio è stato lodevole e senza demerito.

Non è richiesto il diploma di laurea, per i vice segretari e per i capi ripartizione, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1962, n. 604, i quali abbiano prestato, dalla stessa data, ininterrotto servizio in tali qualifiche.

Salvo quanto previsto alla precedente lettera *a)* i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile, entro e non oltre il 1° giugno 1983 apposita domanda corredata del talloncino di ricevuta di vaglia postale di L. 7.500 (settemilacinquecento) quale tassa di concorso, intestato alla prefettura di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Ai sensi della nota marginale all'art. 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le domande dei candidati segretari comunali sono esenti da bollo.

Le domande dei vice segretari vanno invece redatte in competente carta da bollo.

Sono in ogni caso soggetti a bollo tutti i documenti prodotti a corredo delle domande.

Si considerano presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro dell'interno.

Art. 4.

Alla domanda i candidati devono accludere i titoli che intendono produrre nel proprio interesse (diploma di laurea e relativa votazione, abilitazione all'esercizio delle professioni di procuratore legale, di avvocato, di notaio, diploma del corso di perfezionamento per segretari comunali, ecc., attestazione dei servizi prestati in qualità di reggenti in comuni appartenenti alla classe seconda o superiore, incarichi, ecc.), nonché le eventuali pubblicazioni, facendo esplicita menzione di tutti i titoli esibiti in un elenco in carta semplice in due esemplari.

I documenti che perverranno al Ministero oltre il termine stabilito dal precedente articolo non saranno presi in considerazione.

I candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso a settantatre posti di segretario generale di 2ª classe indetto con decreto ministeriale 30 settembre 1980 ed al concorso a trentacinque posti di segretario generale di 2ª classe indetto con decreto ministeriale 14 luglio 1982 e che abbiano allegato alle stesse domande pubblicazioni e titoli, potranno unire alla domanda di partecipazione al presente concorso soltanto un elenco in carta libera in duplice esemplare delle pubblicazioni e dei titoli già presentati.

I candidati segretari comunali devono produrre, inoltre, copia del foglio matricolare aggiornato a data corrente, rilasciata dalle prefetture presso il cui ruolo provinciale sono iscritti.

I candidati che rivestono la qualifica di vice segretario o di capo ripartizione e che abbiano rivestito la qualifica di impiegato di ruolo presso amministrazioni comunali o provinciali devono, inoltre, produrre:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della giunta provinciale dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato;

2) copia conforme del regolamento organico con relativa pianta.

I candidati che rivestono la qualifica di vice segretario o di capo ripartizione debbono, altresì, dichiarare, nella domanda, esplicitamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare:

la data ed il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati che rivestono la qualifica di vice segretario o di capo ripartizione, da notaio o da un segretario comunale o da altro pubblico ufficiale tra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati che rivestono la qualifica di vice segretario o di capo ripartizione i quali risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico legale USL o da un medico militare o dal medico condotto ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere stati rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione.

Art. 5.

L'esame, secondo il programma annesso al presente decreto, consta di tre prove scritte a carattere teorico-pratico e di una prova orale.

Almeno una delle prove scritte avrà particolare attinenza ai servizi di istituto delle amministrazioni comunali.

Per la disciplina delle prove di esame saranno applicate le norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte verrà data nella Gazzetta Ufficiale *del 10 gennaio 1984.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi — senza alcun preavviso — all'indirizzo, nei giorni e nell'ora di cui al quarto comma del presente articolo.

La data della prova orale sarà fissata, per ciascun candidato, dalla commissione giudicatrice e ne sarà dato avviso ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Per avere accesso all'aula di esame, i candidati ammessi a sostenere le prove scritte e quella orale, dovranno esibire un documento di riconoscimento valido a norma di legge.

Art. 6.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione della sua convocazione per la prova orale.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sette decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso, nel medesimo giorno, nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è determinata dalla somma dei voti riportati dal candidato nella valutazione dei titoli, della media dei voti riportati nelle prove scritte, e del voto conseguito nella prova orale.

I candidati che sosterranno la prova orale con esito positivo e quelli di cui all'art. 7, dovranno indicare, con apposita istanza, le singole sedi a concorso alle quali, in stretto ordine di preferenza, chiedono di essere assegnati in caso di esito favorevole del concorso.

Di tali indicazioni sarà tenuto conto compatibilmente con la posizione acquisita da ciascun candidato nella graduatoria di merito.

Le istanze di cui sopra dovranno pervenire a questo Ministero entro dieci giorni dalla data della prova orale e, per i candidati di cui all'art. 7, primo comma, entro il termine che sarà loro comunicato da questo Ministero.

Nessun conto sarà tenuto delle istanze che non indichino esplicitamente le sedi a concorso ovvero che non perverranno a questo Ministero nel termine fissato.

Art. 7.

I candidati che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 40, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, dovranno produrre entro il termine del 1° giugno 1983 previsto dall'art. 3 apposita domanda corredata dal talloncino di ricevuta del vaglia postale di L. 7.500 (settemilacinquecento) quale tassa di concorso, intestato alla prefettura di Roma con l'indicazione della causale del versamento.

Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 3, commi secondo, quarto, quinto e sesto e 4, commi primo, secondo, terzo e quarto e ultimo.

I candidati di cui al presente articolo saranno inseriti nella graduatoria sulla base del punteggio riportato nelle prove d'esame sostenute in uno dei concorsi di cui al quarto comma del citato art. 40 integrato con quello che sarà attribuito dalla commissione giudicatrice agli eventuali titoli posseduti.

In applicazione del decreto ministeriale 25 settembre 1980, tale punteggio sarà maggiorato del coefficiente di anzianità di punti 0,02 per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi di anzianità nella posizione di idoneo in uno dei suddetti concorsi a partire dalla data di approvazione della relativa graduatoria.

Per i candidati in possesso di più idoneità l'inserimento nella graduatoria avverrà tenuto conto del punteggio più favorevole risultante dalla combinazione punteggio nelle prove scritte ed orali, punteggio nei titoli e punteggio conseguito per effetto del coefficiente di anzianità di cui sopra.

Art. 8.

I candidati che intendono partecipare al concorso con entrambe le procedure (quella normale per esami e per titoli e quella speciale di cui al predetto art. 40) dovranno farne esplicita menzione nella domanda e saranno inseriti nella graduatoria con il punteggio complessivo più favorevole.

Art. 9.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto saranno osservate le norme di cui alle leggi 9 giugno 1962, n. 604, 17 febbraio 1968, n. 107 nonché del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Roma, addì 28 marzo 1983

p. *Il Ministro*: CORDER

PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME DEL CONCORSO A POSTI DI SEGRETARIO GENERALE DI 2ª CLASSE

PROVE SCRITTE

a) Legislazione amministrativa concernente l'attività degli enti locali;
b) Istituzioni di diritto tributario con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali;
c) Diritto costituzionale e amministrativo.

PROVE ORALI

a) Le materie delle prove scritte;
b) Ragioneria applicata agli enti territoriali;
c) Nozioni di diritto civile;
d) Diritto penale (codice penale: libro I; libro II, titoli II e VII);
e) Legislazione sociale;
f) Politica economica con particolare riguardo alla programmazione;
g) Nozioni di statistica metodologica ed applicata (statistica economica, della finanza locale, sociale e demografica);
h) Elementi di contabilità generale dello Stato.

(2145)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Padova

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a sette posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 70, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Padova, via Loredan, 16, Padova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 26 aprile 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 27 aprile 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 113, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Padova, via Mazzolo n. 9, Padova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 2 giugno 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 3 giugno 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 143, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Padova, via Gradenigo n. 6, Padova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 5 maggio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 6 maggio 1983, ore 9.

(2279)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Salerno

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Salerno, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 22, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 3 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Salerno, istituto statistica, facoltà di economia e commercio, via Prudente, Salerno, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 3 maggio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 4 maggio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Salerno, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 54, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 3 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Salerno, facoltà di lettere e filosofia, via Irno, Salerno, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 28 aprile 1983, ore 9,30;
seconda prova: 29 aprile 1983, ore 9,30.

(2280)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione dell'elenco dei primari di urologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'articolo 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 6 maggio 1977 e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di urologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la domanda del dott. Valente Romolo, nato a Isola Liri il 21 settembre 1932, che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco degli idonei dei primari di urologia ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Valente Romolo, nato a Isola Liri il 21 settembre 1932, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto, l'art. 1 del precedente decreto del 23 ottobre 1982 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario in parola.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(2151)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso ad un posto di coadiutore nella carriera esecutiva del ruolo dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del giugno 1981, n. 6, in data 20 marzo 1982, è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 maggio 1981, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1981, registro n. 6, foglio n. 85, concernente l'approvazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, ad un posto di coadiutore in prova nella carriera esecutiva del ruolo dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli prezioni, indetto con decreto ministeriale 11 aprile 1980.

(2216)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 62, IN FOSSANO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Fossano (Cuneo).

(172/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 97 del 9 aprile 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Regione Piemonte - Unità socio-sanitaria locale n. 72, in Tortona: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico di radiologia ed elevazione del numero dei posti.

Opera pia «Astenotrofio Mosca», in Gubbio: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ausiliario di assistenza.

Istituto nazionale di riposo e cura per anziani «Vittorio Emanuele II» - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, in Ancona: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a sette posti di infermiere professionale e ad un posto di tecnico di radiologia medica per la sede di Firenze, a nove posti di infermiere professionale per la sede di Roma e riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operaio specializzato cuoco per la sede di Casatenovo.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830990)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.